



ACQUA & SOLE S.r.l.

Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento amianto

Nota di sintesi delle integrazioni

Rev.00 – Febbraio 2021



Acqua&Sole S.r.l.

Via Giulio Natta SnC 27010 Vellezzo Bellini (PV)

C.F. e P.I. 05795600963

DENOMINAZIONE DOCUMENTO

Nota di sintesi delle controdeduzioni ed integrazioni del Proponente in merito alla richiesta della Provincia di Biella prot. n. 14017 E-XI-2-177 del 07/08/2020 e prot. n. 19445 E-XI-2-177 del 26/10/2020



ACQUA & SOLE S.r.l.
Sede Legale: Via Vittor Pisani, 10
20124 MILANO
Cod. Fisc. e P. IVA: 05795600963

DENOMINAZIONE LAVORO

Progetto di discarica monodedicata a materiali da costruzione contenenti amianto in località Brianco, comune di Salussola (BI)

DATA

26/02/2021 rev 0



1	PREMESSA.....	3
2	RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO E RELATIVE CONTRODEDUZIONI.....	4
3	CONTRODEDUZIONI QUESTIONE C 2020	23
4	CONTRODEDUZIONI QUESTIONE N 2020	28
5	CONTRODEDUZIONI QUESTIONE O 2020	30
5.1	RILIEVI DELLA NOTA PROT. 13048/2020	30
6	CONTRODEDUZIONI QUESTIONE P 2020	39
7	INTEGRAZIONI INERENTI NOTA PROVINCIALE PROT. N. 19445 DEL 26/10/2020.....	40



1 Premessa

La presente nota viene redatta per una consultazione più agevole, da parte degli Enti preposti, delle integrazioni e controdeduzioni della società proponente del progetto di discarica per materiali da costruzione contenenti amianto in relazione alla richiesta di chiarimenti della Provincia di Biella prot. n. 14017 E-XI-2-177 del 07/08/2020 successiva alla Conferenza dei Servizi del 28/07/2020 svoltasi ai fini della valutazione del progetto di discarica monodedicata a materiali edili contenenti amianto proposta da Acqua&Sole in comune di Salussola (BI) località Brianco.

Di seguito si riportano tutte le questioni sollevate dalla Conferenza dei Servizi e le relative controdeduzioni del proponente.

Le integrazioni e controdeduzioni ivi riportate in maniera sintetica sono poi state recepite negli elaborati progettuali, il cui aggiornamento viene trasmesso in allegato alla presente unitamente alla pertinente lettera di trasmissione e costituiscono riferimento puntuale di riscontro alle richieste degli Enti.

Con particolare riferimento alle questioni n. C 2020, N 2020, O 2020 e P 2020, si rimanda alle osservazioni punto per punto riportate in modo esteso nei capitoli 3, 4, 5 e 6 della presente nota.

Per agevolare la lettura delle tabelle seguenti si precisa che la dizione “OSSERVAZIONE *X* (lettera maiuscola) 2020” fa riferimento alla richiesta della Provincia di Biella prot. n. 14017 E-XI-2-177 del 07/08/2020 ed alla numerazione lì riportata

Relativamente alla richiesta di integrazioni della Provincia di Biella prot. n. 19445 E-XI-2-177 del 26/10/2020 si rimanda a quanto estesamente controdedotto nell’elaborato REL 26.



2 Richieste di approfondimento e relative controdeduzioni

ID	DESCRIZIONE	CONTRODEDUZIONE/INTEGRAZIONE/CHIARIMENTO
A 2020	<p>Allo scopo di valutare la proposta in esame tenendo conto dei criteri valutativi utilizzati dal T.A.R. Piemonte, nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. dà atto che la Provincia di Biella ha provveduto, tramite proprio personale tecnico e di vigilanza, a verificare la presenza di abitazioni nelle vicinanze dell'impianto ed a misurare le distanze dal confine dell'impianto, individuato dalla recinzione in progetto, che comprende: la discarica, l'area servizi e l'area di stoccaggio delle terre di scavo. Dagli accertamenti operati risultano presenti le seguenti abitazioni a distanza inferiore a 500 m dalla recinzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• abitazione custode allevamento Bonetto in comune di Dorzano, a circa m. 420 da recinzione, abitata;• abitazione custode proprietà "San Tommaso" S.r.l. in comune di Dorzano, a circa 450 m dalla recinzione, abitata;• abitazioni Azienda Agr. "Turletti" in Comune di Salussola (civico 7 ex Trattoria, al momento non abitata; civico 5, posta sul retro della trattoria, non abitata; civico 9 ingresso principale, non accessibile – chiuso - e poco più avanti ingresso secondario, abitata) a circa 420 m dalla recinzione;• altre 4 abitazioni, ubicate in Via Brianco nel comune di Salussola, si trovano più di 500 m di distanza dalla recinzione. <p>L'O.T.+C.T. rileva pertanto che, in conseguenza della revisione progettuale trasmessa dal proponente in data 16.10.2019, nella quale è previsto lo spostamento dell'area servizi a Sud della discarica, non è condivisibile quanto indicato a pagina 2 della REL. 1, ove si afferma che la distanza dall'impianto delle caschine sparse è di circa 600 m: la distanza delle abitazioni sopra elencate risulta inferiore a 500 m e pertanto non compatibile con le distanze minime contemplate dal Programma Provinciale Rifiuti alla luce della sentenza richiamata.</p> <p>L'O.T.+C.T. precisa che le distanze sopra riportate sono state rilevate con l'ausilio di</p>	<p>In riferimento alla variazione di interpretazione normativa connessa alla citata sentenza del TAR Piemonte si precisa che il perimetro del sito in progetto è stato rimodulato in funzione di questa e delle altre seguenti indicazioni dell'OT+CT di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none">• non variare l'attuale destinazione urbanistica dell'area interessata dal solo deposito delle terre da scavo in quanto trattasi di uso temporaneo su un'area destinata a tornare prativa al termine della realizzazione dell'opera (OSSERVAZIONE B 2020);• non alterare la morfologia dell'area di deposito delle terre e rocce da scavo (OSSERVAZIONE F2020 punto I). <p>La proposta progettuale, come detto, è stata aggiornata al fine di ottemperare nel miglior modo tecnicamente possibile a tali indicazioni nel loro complesso. In particolare è stato riconfigurato il perimetro del sito d'intervento, coincidente con il layout definitivo a fine realizzazione, come esercito per tutto il periodo di post-chiusura, tenendo quindi all'esterno del medesimo un'area di circa 28.000 mq destinata esclusivamente al deposito intermedio delle terre da scavo ai sensi del DPR 120/2017 (per il cui dettaglio si rimanda all'elaborato REL 6 Piano di utilizzo). Su tale area non viene effettuata alcuna lavorazione, ma essa è interessata solo dall'accumulo dei materiali scavati in attesa del loro utilizzo durante la fase di realizzazione dell'opera. Tale area, al termine dei lavori, manterrà pertanto, come richiesto dall'OT+CT, la destinazione urbanistica attuale. L'installazione del vaglio, già inizialmente previsto dal progetto per ottimizzare l'utilizzo delle terre scavate, ed il deposito dei cumuli di terre da esso lavorate avverranno in un'area adiacente all'area servizi, utilizzata durante l'esercizio della discarica, ricompresa nel perimetro del sito e la cui destinazione urbanistica pertanto verrà variata come da proposta di variante presentata (Cfr. elaborati URB 1, URB 2, URB 3 e tavole 1c e 1d). Nella corrente revisione progettuale gli scavi vengono effettuati solo per la sagomatura dell'invaso di discarica e lo scotico del topsoil nell'area servizi, sulla viabilità perimetrale e sull'area di installazione del vaglio (cfr. Tav 3).</p> <p>La rimodulazione effettuata consente di mantenere la recinzione in progetto, coincidente col</p>



	<p>software ArcGIS 9.3 e che misurazioni più accurate, con l'ausilio di strumenti topografici, dovranno essere effettuate dal proponente nell'ipotesi in cui intenda adeguare il progetto ai criteri appena descritti.</p> <p>L'O.T.+C.T. dà atto che nel raggio di 500 m dall'impianto non risultano presenti pozzi idropotabili, come indicato dal proponente nella "Relazione Geologica 2017" (GEO1).</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, produca le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione.</p>	<p>perimetro permanente del sito, ad una distanza dalle case sparse indicate, ancorché alcune di esse, benché abitate, siano prive delle condizioni di abitabilità; superiore a 500 m, come da rilievo topografico appositamente effettuato (cfr. elaborato REL 25).</p> <p>A seguito della ripermetrazione di cui sopra è stata complessivamente aggiornata la documentazione progettuale ove necessario e sono stati cautelativamente riverificati gli impatti dell'opera.</p> <p>Le distanze dalle case, così come quelle dai bacini lacustri situati a nord ovest del sito, sono state rilevate con strumentazione GNSS. Le modalità di rilevazione sono state esplicitate e dettagliate nell'apposito elaborato progettuale REL 25 nel quale si riporta anche il confronto con la cartografia BDTRE.</p>
B 2020	<p>Nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T., relativamente alla variante al P.R.G.C. per espressa previsione di legge, aveva rilevato la presenza, nella documentazione presentata, solo della tavola 1C "Proposta di azionamento per la variante urbanistica automatica" e di una "proposta di N.T.A. per la variante urbanistica automatica" (trasmessa con nota del 23.11.2017 e assunta agli atti con prot. 26269 del 23.11.2017). Aveva invece rilevato l'assenza della documentazione richiesta dall'Allegato B della Circ. del P.G.R. n. 4/AMB del 08.11.2016 e dal Regolamento Regionale 4/R del 22.03.2019 di attuazione del P.P.R., necessaria per la valutazione di competenza. Nella documentazione presentata, ancorché non esplicitamente indicato come elaborato di variante al P.R.G.C., sono individuabili le informazioni necessarie alle valutazioni relative alla destinazione d'uso proposta. Come indicato nella Circolare del 2016 sopra riportata: "La norma di cui al comma 15 bis più volte richiamato richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica".</p> <p>L'O.T.+C.T. ha quindi valutato quanto presentato per la verifica della coerenza fra la variante al P.R.G.C. ed il progetto qui esaminato e richiede chiarimenti in merito alla destinazione d'uso proposta "Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti" e le relative N.T.A.:</p> <p>i. al punto a. Definizione: non è presente la definizione di area per stoccaggio temporaneo delle terre di scavo;</p>	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'allegato B della Circolare P.G.R. n. 4/AMB dell'8/11/2016 fornisce, come precisato dalla Circolare medesima, esclusivamente "utile indicazione, di supporto sia ai proponenti al fine della presentazione della proposta di variante, contenuta all'interno degli elaborati progettuali inerenti l'opera o intervento, sia all'amministrazione procedente e alle amministrazioni coinvolte [omissis], per stabilire il contenuto della documentazione da richiedere [omissis] ai fini della valutazione degli aspetti urbanistici";• la documentazione per la variante urbanistica riferita all'opera proposta è stata presentata come da vs richiesta, in data 23/11/2017, e mai da allora, a fronte di nessun cambiamento sostanziale sull'argomento, è stata oggetto di contestazione o richieste di ulteriore integrazione da parte della Provincia e men che meno del Comune, né tantomeno tale presunta carenza era stata assunta quale motivo di diniego nel provvedimento dirigenziale della Provincia di Biella n. 1175 del 25/10/2018;• la Circolare in argomento evidenzia quale criterio per l'individuazione della documentazione da presentarsi "il criterio del minimo aggravio possibile al proponente" <p>pur ritenendo che i contenuti sostanziali di cui al sopra indicato allegato B ed al Regolamento Regionale 4/R del 22.03.2019 siano presenti all'interno della corposa documentazione progettuale già agli atti il Proponente nell'ambito della presente trasmissione ha elaborato, secondo gli auspici dell'OT+CT e delle richieste dei diversi stakeholder di cui alla questione C 2020, i documenti seguendo pedissequamente tale allegato, ovvero perlopiù ripetendo i contenuti già presenti nella restante documentazione in appositi elaborati dedicati esclusivamente ai fini della variante.</p>



- ii. punto b. Destinazione d'uso proprie, ammesse, in contrasto: fra le destinazioni proprie devono essere indicate solo ed esclusivamente quelle previste dal progetto come da elenco nella Relazione Tecnica al § 5 Infrastrutture e fabbricati da realizzare (pag. 37 e 38) e non altre eventuali quali ad esempio abitazione del custode e recuperi/smaltimenti di rifiuti non previsti nel progetto. E' necessario aggiungere dopo le parole "è contemplata la formazione di rilevati artificiali per i quali si necessita di mitigazione ambientale e paesaggistica" le parole "per un'altezza massima di m. 18 dal piano di campagna all'ingresso dell'impianto e comunque non superiore ai 250,6 m s.l.m. come da progetto";
- iii. punto c. Parametri: i parametri possono fare riferimento solo ed esclusivamente a quanto previsto nel progetto ed oggetto di autorizzazione e non possono fare riferimento ad interventi futuri (ad es.: ad eventuali ampliamenti); per questo anche i parametri indicati quale H altezza delle costruzioni e i rapporti di copertura devono indicare quanto previsto nel progetto (alla Tavola 12B Area Servizi Prospetti non compaiono costruzioni superiori ai 7,5 m. di altezza mentre la proposta di N.T.A. indica H massima delle costruzioni m 15,00) eventualmente distinguendo le altezze massime degli impianti tecnologici da quelle delle costruzioni.

L'O.T.+C.T. segnala inoltre che la previsione di un'unica destinazione d'uso "Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti" che comprende l'area della discarica, l'area servizi e l'area per stoccaggio temporaneo terre di scavo, non appare coerente con il progetto. Essendo l'area per stoccaggio temporaneo un'area dedicata esclusivamente al deposito temporaneo di materiale, che ritornerà, come previsto dal piano di recupero, ad essere una superficie prativa, non è chiaro per quale motivo ne debba essere variata la destinazione d'uso dall'attuale.

Relativamente alle competenze istruttorie, sempre nella citata Circolare del 2016 sopra riportata, l'O.T.+C.T. precisa che il soggetto legittimato alla valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nella Conferenza dei Servizi che approva i progetti delle opere o interventi è solo il Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

La proposta di variante è stata inoltre aggiornata recependo e applicando le indicazioni provinciali in quanto:

- l'area di deposito e stoccaggio delle terre da scavo configurata come da proposta agli atti, in uso temporaneo e quindi non facente parte del perimetro del sito definitivo, è stata esclusa dalla variante. Solo una porzione da circa 13.000 mq della precedente area individuata resta inclusa nella proposta di variante per restare, non impermeabilizzata, a servizio della gestione operativa e post-chiusura del sito;
- è stata prevista la diversificazione tra l'area di discarica e l'area con presenza di fabbricati ed impianti tecnologici e aggiornata la proposta di modifica di NTA;
- nella proposta di variazione delle NTA, ai fini di una lettura incontrovertibile in merito alle altezze massime si è precisata la quota considerata come linea di spiccatto, ai sensi della definizione dei parametri H e Hf di cui all'art. 6 delle NTA del PRGC;
- relativamente all'area servizi sono state distinte le altezze massime consentite tra fabbricati ed impianti tecnologici/opere tecniche;
- Nell'ambito della tavola 1d e nell'elaborato URB1 è stata argomentata la proposta della fascia di rispetto ai sensi della L.R. 56/77 e dell'art. 8 del PRGC comunale, regolamentata nella proposta di modifica delle NTA (elaborato URB 3) come art. 30 bis destinazione b3).

Relativamente alle competenze istruttorie si precisa inoltre quanto segue.

La verifica di coerenza della variante urbanistica del PRG ai piani sovraordinati conseguente, ai sensi del sesto comma dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, al rilascio dell'AIA, non è attività di spettanza del Comune.

Una tale imputazione di competenze non emerge né dalla legge regionale, che all'articolo 17-bis, comma 15-bis della LR 56/77 si limita ad imporre l'indicazione dell'obbligo di dare indicazione dell'effetto di variante nella pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, prevedendo che "gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto", né dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB.

La norma (articolo 17-bis, comma 15-bis), che rimane l'effettivo riferimento a cui ci si deve attenere, nello stabilire quanto sopra riportato in merito alla sede in cui devono essere valutati gli aspetti urbanistici della variante, individuandoli nel procedimento di approvazione del progetto, intende evidentemente demandare all'autorità competente per il rilascio dell'AIA (la Provincia di Biella), la



	<p>L'O.T.+C.T. ritiene che, coerentemente con quanto appena riportato, le indicazioni contenute nella nota della Regione Piemonte Direzione Ambiente Energia Territorio Settore Territorio e Paesaggio (cfr. prot. n. 672 del 10.01.2020), in ordine alla ammissibilità dell'opera rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati, debba tener conto di quanto specificato all'art. 17 bis comma 15 bis ultimo capoverso della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e nella Circolare 2016 sopraccitata, in merito alle competenze che non possono che risultare in capo al Comune territorialmente competente nell'ambito dell'istruttoria operata nell'ambito della Conferenza dei Servizi.</p> <p>La variante al Piano Regolatore, per espressa previsione di legge relativa al progetto di cui trattasi, è assimilata ad una variante parziale (come dichiarato dalla Circolare Regionale sopra riportata) se e solo se è coerente con la pianificazione sovraordinata. Coerenza che deve essere verificata dal Comune sulla scorta della documentazione presentata dal proponente</p> <p>L'O.T.+C.T. fa presente che, a completamento dell'individuazione della destinazione d'uso "Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti", è necessario che il proponente, nelle Tavole di variante e nelle relative Norme di Attuazione, formuli una proposta argomentata di fascia di rispetto prevista dall'art. 27 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, produca le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione.</p>	<p>competenza di valutare, tra gli altri aspetti rilevanti ai fini del titolo, anche quelli urbanistici, bilanciando l'opportunità di procedere con variante.</p> <p>La Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB non altera tale assetto delle competenze, ma si limita ad affermare che, in ambito comunale, il parere di fattibilità della variante, da prodursi nell'ambito della procedura di AIA, sia di competenza del Consiglio Comunale o di organo da questi delegati.</p> <p>Dalla circolare non si evince neppure che il parere sia vincolante, posto che una tale disposizione sarebbe contrastante con la legge (fra l'altro, le circolari non sono atti normativi e quindi, se in contrasto con la legge, dovrebbero essere disapplicate e non considerate).</p> <p>Il Comune, infatti, in base al disposto dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006 e quindi nel procedimento di AIA avviato per abilitare un impianto di gestione dei rifiuti, esprime sempre ed esclusivamente un parere non vincolante. In tal senso, il Consiglio di Stato, con sentenza 29 agosto 2019, n. 5985/2019: <i>Poiché la partecipazione del Comune ha una mera valenza istruttoria, un eventuale parere contrario di tale ente all'intervento oggetto della Conferenza non è idoneo, di per sé, "ad impedire la conclusione del procedimento solo perché quel parere è stato acquisito nell'ambito di una conferenza di servizi" (Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 4505). A maggior ragione tali considerazioni valgono, nel caso di specie, per il Comune limitrofo di San Marzano di San Giuseppe, la cui convocazione è avvenuta non già per un obbligo previsto ex lege, ma per una autonoma determinazione della Provincia. In tal caso, è ancora più evidente che "una partecipazione discrezionalmente decisa dall'autorità procedente, al solo fine di arricchire il quadro conoscitivo utile alla decisione, non può incidere sulla natura e sulla struttura della Conferenza, quale tipizzata ex lege"</i>.</p> <p>La verifica di conformità agli strumenti sovraordinati non è un atto amministrativo, ma una mera incombenza istruttoria, priva di valore provvedimentoale, e quindi, in quanto tale, di competenza dell'autorità procedente e non demandabile ad enti terzi, chiamati nel procedimento di AIA, ad esprimere un parere in merito al procedimento.</p>
C 2020	<p>L'O.T.+C.T. rileva che le osservazioni sulla Variante P.R.G.C. pervenute dal Comune di Cerrione, dal Comune di Verrone e dal Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", esaminate nella propria riunione del 04.03.2020, dovranno essere valutate dall'Autorità Comunale competente, legittimata a pronunciarsi su tali aspetti in relazione alle competenze previste dall'ordinamento, nell'ambito del procedimento più ampio in corso di svolgimento finalizzato all'espressione del giudizio sulla</p>	<p>Si rimanda alla precedente controdeduzione B 2020 ed al capitolo 3 della presente nota per le ulteriori controdeduzioni del Proponente in merito agli argomenti indicati.</p>



	<p>compatibilità ambientale dell'opera ed al contestuale rilascio di tutti gli atti di assenso necessari alla sua realizzazione, in caso di parere favorevole. Questa posizione risulta peraltro confermata nelle disposizioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 4/AMB del 08.11.2016 precedentemente richiamata.</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, produca le proprie controdeduzioni al rilievo oggetto della presente Questione.</p>	
D 2020	<p>L'O.T.+C.T. ha rilevato quanto segue:</p> <p>i. il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 21 della propria nota del 03.01.2020, osserva che il proponente, nella "Nota Sintesi Controdeduzioni" dell'Agosto 2018 e nella "Relazione Agronomica" allegata (cfr. Elaborato "REL 18"), afferma erroneamente che il disciplinare D.O.P. Riso di Baraggia Biellese prevede che sia garantita una determinata capacità produttiva. Inoltre al punto n. 16 osserva che il fabbisogno idrico delle risaie del territorio del Brianco è inferiore a 1 l/s per ettaro, cioè nettamente minore rispetto ai 3-5 l/s per ettaro indicati nell'elaborato REL 18;</p> <p>ii. il "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", nella nota del 23.12.2019, contesta le affermazioni contenute nella "Relazione Agronomica" (REL 18) circa la bassa attitudine agronomica alla produzione di riso dei suoli oggetto dell'intervento. Osserva invece che le caratteristiche che accomunano i terreni di Baraggia (ricchi di argilla, compatti, asfittici e poveri di humus) li rendono adatti alla coltivazione del riso, unitamente alle caratteristiche climatiche;</p> <p>iii. la "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella", nella propria nota del 17.12.2019, a pag. 18, osserva che l'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. prevede la possibilità che gli strumenti di governo del territorio individuino aree di interesse agronomico anche in presenza di territori ricadenti in classe III di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento i terreni di classe I siano assenti o inferiori al 10%.</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, produca le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione.</p>	<p>i. La REL 18, cui la "Nota Sintesi Controdeduzioni" rimanda, non effettua paragoni con il disciplinare del Riso di Baraggia ma evidenzia come <u>nella specifica area in esame, interclusa tra ferrovia e strada e senza accesso a approvvigionamento idrico sostenibile, non ci siano le condizioni economiche ed ambientali per la sostenibilità dell'attività risicola.</u> Il fabbisogno idrico indicato dal prof. Adani sulla scorta di adeguata bibliografia afferisce infatti alle condizioni di produttività necessarie per la sostenibilità dell'attività.</p> <p>ii. Il riferimento alla bassa attitudine agronomica dei terreni di cui alle conclusioni della REL 18 <u>afferisce esclusivamente all'area specificatamente interessata dall'intervento</u> e ricomprende in modo globale tutti gli elementi analizzati nella relazione, tra cui specificatamente ad esempio la mancanza di disponibilità di approvvigionamento idrico di cui all'area in oggetto, a causa della sua interclusione tra ferrovia e strada provinciale.</p> <p>iii. Relativamente al richiamato art. 20 delle NTA del P.P.R. si conferma, come già più volte riportato nella documentazione progettuale e nei suoi aggiornamenti successivi, che tale articolo conferisce appunto alla pianificazione territoriale locale la possibilità di individuazione delle aree di interesse agronomico, ma il comune di Salussola nel suo PRG vigente non ascrive l'area interessata alle aree di pregio, proprio in virtù delle caratteristiche agro-forestali, geologiche e/o di disponibilità idrica.</p>



E 2020

- [Con riferimento al tema della originaria "QUESTIONE n. 5" della nota richiesta integrazioni prot. Prov. n. 14672 del 15.06.2018, e cioè:"L'O.T.+C.T. rileva che nella Tav. 1b "Inquadramento territoriale" l'estratto C.T.R. e l'ortofoto riportano delle aree lacustri, delle quali una in particolare posizionata a breve distanza dall'area di progetto. L'art. 15 del P.P.R. specifica al comma 2 che caratteristiche devono avere i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". L'O.T.+C.T. richiede al proponente un'analisi approfondita della problematica verificando:

- se l'area lacustre, ai sensi del comma 2 sopraccitato, è o meno tra quelle tutelate dal citato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", valutando il suo perimetro e la tipologia di lago;

- se l'eventuale fascia di 300 m interessa o meno aree modificate dal progetto in esame;

- se l'eventuale fascia di 300 m interessa o meno l'area dove è prevista la realizzazione della discarica.

L'O.T.+C.T. fa presente in proposito che l'esito di tale verifica potrebbe portare alla necessità di coinvolgere nell'istruttoria le autorità competenti a vario titolo in materia di vincolo Paesaggistico"] L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 dà atto dell'intenzione del proponente di risolvere la criticità suddetta con la propria revisione progettuale trasmessa in data 16.10.2019. In detta ultima versione progettuale:

1) l'area servizi annessa alla discarica è stata spostata a Sud della vasca;

2) la viabilità interna è stata modificata allo scopo di consentire che la distanza tra la recinzione dell'installazione IPPC ed il perimetro del bacino lacustre come indicato nella cartografia BDTRE regionale risultasse maggiore di 300 m.

Dato atto di quanto testé esposto, l'O.T.+C.T. segnala tuttavia una piccola sovrapposizione tra l'area vincolata e la superficie oggetto di intervento rilevabile dalla Tavola 1B "Inquadramento territoriale": l'angolo a Nord-Ovest della superficie oggetto di intervento è rappresentata con una forma differente tra l'immagine "CTR scala 1:5000" e l'immagine "estratto mappa catastale 1:5000). Ne discende che il

La prossimità tra la linea di demarcazione della fascia di rispetto dei 300 m dalla presunta area lacustre vincolata ed il confine dell'impianto segnalata per la tavola 1B attiene esclusivamente alla scala grafica di rappresentazione.

A maggior tutela dell'Amministrazione procedente, nella tavola 1B sono state inserite tutte le fasce di rispetto, anche ipotetiche, di natura paesaggistica e/o escludente ed è stato redatto da professionista abilitato un apposito elaborato progettuale (cfr. REL 25) nel quale, oltre a spiegare dettagliatamente come sono stati effettuati i rilievi topografici assunti alla base del progetto, viene effettuata la valutazione delle fasce di rispetto oltre che sulla base di tali rilievi anche con riferimento alla cartografia BDTRE.



	<p>proponente dovrà chiarire l'incongruenza eventualmente allegando misurazioni più accurate effettuate con l'ausilio di strumenti topografici.</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, produca le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione.</p>	
F 2020 Punto I	<p>i. l'area di stoccaggio temporaneo delle terre di scavo con l'ultima variante progettuale è stata ridotta ad una superficie di 45.200 m² Il proponente dovrà chiarire se le attuali dimensioni siano o meno adeguate alle necessità dell'impianto, considerato che le diverse tipologie di materiali devono essere stoccate separatamente e che è previsto l'impiego di un impianto mobile di vagliatura;</p> <p>ii. il proponente deve chiarire le motivazioni per cui si prevede di ribassare il fondo dell'area di stoccaggio di oltre 2 m (cfr. Sezione 3 "Tavola 3"), tenendo conto anche della presenza, al di sotto del suolo, di materiale argilloso, che potrebbe rendere difficoltosa la circolazione dei mezzi nell'area;</p> <p>iii. nelle tavole di progetto non è indicata la posizione dei cumuli di terreno di coltivo (top soil) da utilizzare nella copertura definitiva della discarica, inoltre nelle relazioni non è specificata l'altezza dei cumuli e non sono descritte le tecniche da adottare per mantenere attiva la sostanza organica;</p> <p>iv. nella "Tavola 3" non è indicato il percorso che consente ai mezzi di accedere dall'area di stoccaggio delle terre di scavo alla strada perimetrale.</p> <p>Per ciascuno dei su-elencati punti di questa sezione tematica il proponente è invitato a fornire, in sede di chiarimenti, gli elaborati di riferimento integrati con le indicazioni mancanti</p>	<p>La documentazione progettuale, anche alla luce delle modifiche apportate ai fini della risoluzione della questione A2020, è stata complessivamente aggiornata per garantirne la coerenza.</p> <p>i. Con riferimento all'Area per lo stoccaggio temporaneo delle terre di scavo" di cui alla revisione progettuale precedente alla presente, si precisa, come illustrato nelle precedenti controdeduzioni A 2020 e B 2020), che essa è stata riconfigurata sulla base delle diverse indicazioni dell'OT+CT. Nella presente revisione progettuale sussiste un'area di stoccaggio temporaneo, ridotta a circa 13.000 mq, ricompresa nel perimetro del sito ed utilizzata per tutta la vita dell'impianto, ove viene collocato il vaglio ed i pertinenti cumuli. All'esterno del sito, e solo per la fase di realizzazione, si prevede l'impiego di un'area di circa 28.000 mq quale deposito intermedio per le terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017. In tavola 10 sono stati indicati i cumuli dei diversi materiali stoccati e la loro altezza rispetto al piano di posa, mentre il dettaglio degli utilizzi è riportato nella REL 6 ovvero l'elaborato appositamente dedicato alla gestione delle terre di scavo. Tale riconfigurazione, in seguito alla quale sono stati riverificati gli impatti dell'opera, risulta congrua alle necessità dell'impianto durante il suo ciclo di vita. Le modifiche apportate risultano ulteriormente migliorative in termini di impatto sia per quanto riguarda i recettori più vicini sia per gli aspetti del consumo di suolo e dell'alterazione del suolo.</p> <p>ii. Le lavorazioni preliminari previste nell'aggiornamento corrente del progetto per l'Area per lo stoccaggio delle terre sono il solo scotico e la predisposizione del piazzale per il movimento mezzi, ovvero non è più previsto il ribassamento del fondo della stessa, ulteriore a tale operazione di scotico. Nell'area di deposito intermedio, invece, non viene effettuata alcuna lavorazione, ma essa è interessata solo dall'accumulo dei materiali scavati in attesa del loro utilizzo durante la fase di realizzazione dell'opera.</p> <p>iii. Il topsoil derivante dallo scotico (circa 44.000 mc) verrà accumulato unitamente a quello derivante dagli scavi effettuati nell'area di discarica. La posizione e l'altezza massima dei cumuli durante il ciclo di vita sono state inserite in tav. 10. Relativamente alle misure per preservare l'organico, la minimizzazione della mineralizzazione dello stesso è garantita dalla geometria del cumulo in stoccaggio (che minimizza la superficie esposta e ossigenata) e dall'inerbimento del cumulo che sarà effettuato con specie leguminose e graminacee. Si ricorda inoltre che prima dell'utilizzo in copertura esso verrà miscelato con compost proveniente dagli impianti posti nelle vicinanze dell'impianto;</p> <p>iv. In tavola 10 (anziché in tavola 3 per ragioni puramente grafiche) è stata altresì aggiunta l'indicazione dei percorsi dei mezzi dalla strada perimetrale all'area di stoccaggio suddetta.</p> <p>Si rimanda alle controdeduzioni A 2020 e B 2020 per maggiori dettagli in merito alla previsione di un</p>



		deposito intermedio ai sensi del DPR 120/2017 a servizio della sola fase di realizzazione.
F 2020 Punto II	<p>i. nella REL. 1 ("Relazione Tecnica") e nella REL. 2 ("Piano di Gestione Operativa") non è descritta la "fase 0" di approntamento cantiere, che è invece indicata nella REL. 6 ("Piano Preliminare di Utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo"), nella "Tavola 3" e nella "Tavola 10";</p> <p>ii. dal cronoprogramma a pag. 7 della REL 6 risulta che dalla "fase 0" verranno prodotti 95.930 m³ di terre di scavo, che verranno stoccati suddivisi per tipologie (Top soil, argilla, mista); nella successiva "fase 1" è previsto lo scavo di 215.924 m³ nel lotto 1 e contemporaneamente il riutilizzo 73.064 m³ di mista per la formazione della strada perimetrale;</p> <p>iii. la "fase 0" non è indicata neppure nella AMB. 1 all. 1 Addendum (Aggiornamento dell'impatto atmosferico): in tale elaborato la preparazione dell'area di stoccaggio è inserita nella "fase 1", che comprende anche lo scavo del lotto 1 e l'allestimento della strada perimetrale, nella quale è previsto il riutilizzo di 73.064 m³ di mista (pag. 17).</p> <p>Il proponente è pertanto invitato, in sede di chiarimenti, a rendere coerenti le fasi di lavoro in tutti gli elaborati</p>	<p>La documentazione progettuale, anche alla luce delle modifiche apportate ai fini della risoluzione della questione A2020, è stata complessivamente aggiornata per garantirne la coerenza con particolare riferimento agli aspetti ed ai documenti (REL1, REL 6, REL2, AMB1, Tavola 3 e tavola 10) indicati, documenti cui si rimanda per il dettaglio dei valori aggiornati.</p> <p>Le incongruenze indicate nella documentazione già agli atti afferivano comunque al complesso processo di revisione a blocchi della corposa documentazione progettuale in relazione alle diverse modifiche apportate nel corso del procedimento per ottemperare alle richieste dell'Autorità Competente.</p>
F 2020 Punto III	<p>i. per l'Area Servizi e la viabilità perimetrale la "Tavola 3 indica un riporto complessivo di 65.050 m³ di materiale, senza distinguere tra l'una e l'altra;</p> <p>ii. Inoltre vi sono discordanze tra le superfici e le quote indicate nei diversi elaborati progettuali. Come segue:</p> <p>01) nella "Relazione AMB.1 Addendum (Aggiornamento dell'impatto paesaggistico)" è indicato che "Le superfici pavimentate ed edificate in totale coprono circa mq. 6.900, sono ascrivibili a funzioni dedicate alla movimentazione dei mezzi e alla logistica; per consentire la migliore gestione delle acque meteoriche, la quota del piazzale si attesta, come terrapieno a un livello superiore rispetto al piano campagna, elevandosi da un minimo di 3 m sul lato ovest verso l'ingresso, fino a un massimo di 5 m verso Est e Sud";</p> <p>02) nella REL.1 (Relazione Tecnica) è indicato che: "L'impianto dispone di un'area</p>	<p>Nella corrente revisione progettuale per l'area servizi (attualmente redimensionata ed avente una superficie complessiva di circa 5.000 mq) e la rampa di accesso al pianoro (per una superficie scolante complessiva di circa 7.400 mq), si necessitano di circa 25.500 mc di materiale (il cui utilizzo è previsto e computato nella fase 0) per la realizzazione di un rilevato (alla quota di circa 236,5 m s l m) per ottimizzare la gestione delle acque trattate e di quelle meteoriche non contaminate, con particolare riferimento agli eventi di piena, ovvero garantirne il corretto deflusso libero per gravità, se eccedenti rispetto alla volumetria di stoccaggio appositamente dedicata per il recupero all'interno del sito.</p> <p>Le incongruenze evidenziate, relative alla precedente revisione progettuale, afferivano alla presenza all'interno dell'area servizi di aree non impermeabilizzate e pertanto la superficie totale non corrispondeva con quella scolante/impermeabilizzata nonché alla particolare categoria di opera, la discarica, per cui occorre dare evidenza ai sensi di legge anche della gestione delle acque meteoriche che defluiscono da superfici non scolanti, quali appunto quelle di discarica impermeabilizzate/recuperate a verde).</p> <p>Nella presente revisione progettuale:</p> <ul style="list-style-type: none">• La superficie totale dell'area servizi è circa 5.000 mq interamente impermeabilizzata;• La viabilità perimetrale si diparte dalla quota dell'area servizi (236,5 m slm), mentre la quota



	<p>servizi, ubicata in corrispondenza dell'ingresso, in posizione Sud-Ovest, della superficie di circa 8.000 m² e di una viabilità perimetrale realizzata a una quota costante (quota di p.c.) mediante la costruzione di un modesto rilevato con la funzione di consentire le attività gestionali di manutenzione, monitoraggio e controllo";</p> <p>03) nella REL.2 (Piano di Gestione Operativa) è indicato che la "Realizzazione di una strada perimetrale intorno ai 6 lotti di discarica previsti. Tale strada sarà ricavata alla quota dell'ingresso dell'impianto e dell'area servizi (235,30 m s.l.m.)." Invece nella "Tavola 2" è indicato che la quota di accesso è di circa 232 m.</p> <p>Il proponente è pertanto invitato, in sede di chiarimenti, a chiarire quali siano effettivamente i valori corretti di superfici e quote, provvedendo a renderli quindi coerenti tra loro in tutti gli elaborati</p>	<p>di accesso al sito (coincidente con la linea di spiccato) è pari a 232,7 m slm (cfr. Tav. 12A). La documentazione progettuale, anche alla luce delle modifiche apportate ai fini della risoluzione della questione A 2020, è stata complessivamente aggiornata per garantirne la coerenza con particolare riferimento agli aspetti indicati ed evitare incongruenze o ambiguità. Dagli elaborati grafici aggiornati è inoltre possibile desumere tutte le quote di pertinenza.</p>
G 2020	<p>[Con riferimento al tema del "Percolato"] il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 13 della propria nota del 03.01.2020, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, che cioè è prevista la produzione di 70 m³ al giorno di percolato (pag. 30 REL1) di cui 0,5 % sarà materiale concentrato/retentato, calcola una produzione annua di retentato pari a 1277 m³, (N.B.: facendo il calcolo con 0,5 % dovrebbero risultare 127,7 m³; probabilmente il valore 0,5 % è un refuso, infatti non è indicato nella "REL1" alle pagg. 30-31).</p> <p>A riguardo l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha osservato che, nella scheda "I" dell'A.I.A., è dal proponente stato indicato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• percolato (EER 190703*) 11.000 m³/anno (indicato anche a pag. 4 e pag. 27 "REL 1");• retentato/concentrato (EER 190206*) 1.109 m³/anno (indicato anche a pag. 4 "REL 1"), quindi 10%. <p>Nella medesima scheda è indicata una quantità di retentati/concentrati cementificati (C.E.R. 190306*) da smaltire in discarica pari 1.585 m³/anno, da cui si ricava un rapporto retentato : cemento =1 : 1,43. Tale valore corrisponde a quanto indicato pag. 11 della "REL 1": produzione di 3,5 m³/giorno di retentato/concentrato da cementificare, da cui si ottengono circa 5 m³/giorno di cemento in big bag (rapporto</p>	<p>Premesso che il processo di cementificazione dei retentati e concentrati derivanti dal trattamento del percolato effettuato in sito, aventi codice CER 19 02 06:</p> <ul style="list-style-type: none">• è un processo, peraltro lievemente esotermico, che per sua natura prevede una fase di maturazione (presa e indurimento) pertanto il bilancio di massa e volume deve tenere conto delle reazioni reologiche e chimiche che avvengono durante tale fase;• non è un processo continuo, ma viene effettuato in batch all'incirca ogni 72 ore;• non vanno confusi i flussi in ingresso (retentati da inertizzare codice CER 19 02 06) e i flussi in uscita dal processo di inertizzazione (retentati inertizzati CER 19 03 06*);• non vanno altresì confusi, in quanto non equivalenti, per quanto detto ai punti precedenti, i rapporti in peso polvere di cemento/retentato liquido (pari ad 1,3 kg/kg) coi rapporti in volume del calcestruzzo indurito (circa 1,43 mc di calcestruzzo indurito per ogni mc di retentato liquido sottoposto ad inertizzazione); <p>e che per cemento si intende la polvere di cemento e non il "simil-calcestruzzo" ottenuto dall'inertizzazione dei retentati/concentrati, a maggior chiarimento di quanto già presentato si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal trattamento del percolato deriva una produzione di circa 3,5 mc/d di retentati e concentrati, assunti cautelativamente liquidi con densità pari ad 1 t/mc (e quindi pari a 3,5 t/d);• si ipotizza che essi vengono avviati ad inertizzazione all'incirca ogni 72 ore per una quantità massima <u>cautelativamente assunta</u> pari a 12 t/d, anziché 10,5 t/d che si otterrebbe dalla quantità media giornaliera (3,5 mc/d) per 3 giorni;• essi vengono miscelati con cemento in misura massima di 1,3 kg_{cemento}/kg_{retentati da inertizzare}, quindi con un rapporto kg_{retentato liquido}/kg_{cemento} pari a 0,77;



	<p>retentato : cemento =1:1,43).</p> <p>Invece a pag. 31 della "REL 1" è indicato un rapporto di retentato: cemento = 1 : 1,3; per cui da 1.109 m3/anno di retentato si otterrebbero 1.441,7 m3/anno di rifiuto cementificato.</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l. è invitata, in sede di chiarimenti, ad appianare la rilevata incongruenza.</p>	<ul style="list-style-type: none">• applicando le formule desumibili dai riferimenti bibliografici di seguito riportati, nelle condizioni sopra illustrate si ottiene un volume di retentato inertizzato pari a circa 1,43 mc per ogni tonnellata di retentato liquido da inertizzare. <p>Alla luce di tutto quanto sopra riportato si confermano i dati già agli atti ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">• retentati da inertizzare IN INGRESSO AL PROCESSO DI INERTIZZAZIONE (codice CER 19 02 06): 1.109 mc/anno;• retentati inertizzati IN USCITA DAL PROCESSO DI INERTIZZAZIONE (codice CER 19 03 06*): 1.585 mc/anno. <p>A tale proposito si evidenzia che il codice CER 19 02 06 non è pericoloso, come erroneamente riportato nella richiesta di integrazioni.</p> <p>I calcoli alla base di quanto sopra descritto sono stati elaborati avvalendosi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Del supporto di tecnici esperti nei processi di idratazione, maturazione ed utilizzo del calcestruzzo;• Della voce enciclopedica Treccani "Materiali cementizi" di Mario Collepari- Enciclopedia del Novecento I Supplemento (1989);• Della teoria di Powers e Brownyard (v., 1948).
H 2020	<p>[Sempre con riferimento al tema del "Percolato"] l'O.T.+C.T. ha osservato che, per il processo di depurazione del percolato descritto alle pagg. 29-30 della "REL 1", non è ancora chiara la modalità di conferimento delle acque di controlavaggio della fase di pretrattamento (PT) e delle fasi di microfiltrazione (MF1 e MF2) verso la fase di inertizzazione, rappresentata nello schema di fig. 3 a pag. 29 della "REL 1" ma non nelle Tavole "12A" e "12B".</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l. è invitata, in sede di chiarimenti, ad inserire il tracciato delle condotte nelle relative Tavole grafiche.</p>	<p>Le acque di controlavaggio delle membrane utilizzate per il trattamento del percolato, verranno avviate al serbatoio di stoccaggio per i retentati/concentrati con tubazione il cui assetto viene riportato in tav. 5 B</p>
I 2020	<p>Con riferimento al tema delle "Modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto" il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 25 della propria nota del 03.01.2020, osserva che non è adeguatamente spiegata la modalità di abbancamento dei rifiuti una volta superata la quota del piano campagna; infatti la coltivazione per lotti successivi comporta che ogni lotto di coltivazione sarà privo di sponde su almeno due lati e che quindi la coltivazione non potrà avvenire in fossa. Osserva inoltre che il D.M. 248/2004 prescrive che: "Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto" (cfr. Allegato 2 Tab. 1 punto 2) e non</p>	<p>Premesso che gli approfondimenti richiesti in merito alla gestione degli abbancamenti per settori sovrapposti, pratica gestionale comunemente diffusa per impianti analoghi a quello proposto, tra cui quello visitato dall'OT+CT dedicato alla bonifica del S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) di Casale Monferrato (AT), autorizzata dal Ministero dell'Ambiente, erano già stati oggetto di richiesta e relativa documentazione integrativa nel giugno 2018 e i rilievi ad essi afferenti erano stati ritenuti esaustivi tanto che non erano stati assunti quale motivo di diniego nel provvedimento provinciale del 25/10/2018, si precisa che la Proponente non ha in alcun modo inteso richiedere una deroga alla citata previsione normativa del D.M. 248/2004, ma dimostrare, mediante prove sperimentali, di cui alla REL 20 già agli atti, che la modalità gestionale proposta, prassi comune per impianti analoghi, consente l'ottemperanza a tale previsione ovvero "consentire il passaggio degli automezzi senza</p>



prevede deroghe o prove di carico atte a dimostrare che i rifiuti contenenti amianto possono essere calpestati.

L'O.T.+C.T., a riguardo, ha richiamato quanto già precedentemente riportato nel presente Verbale sull'argomento trattandosi di questioni già state poste in sede di richiesta chiarimenti ed in seguito valutate tenendo conto delle integrazioni fornite (cfr. rilievi riportati nel Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. del 17.12.2019 a proposito della "Questione n. 20" [che recava: I) Al fine di tenere conto di quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 il proponente deve indicare quali cautele intende adottare per evitare la frantumazione dei rifiuti prima della copertura giornaliera e che debba specificare come intende procedere nella fase particolarmente delicata della coltivazione in rilevato, dato che la discarica raggiungerà un'elevazione da piano campagna di 17 m; II) Poiché a pag. 17 del "Piano di Gestione Operativa" è indicato che lo spessore di 40 cm della copertura infrastrato è stato appositamente valutato a seguito di verifica della distribuzione dei carichi indotti dai mezzi, l'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba specificare con quale modalità sia stata condotta tale verifica; III) Sulla base del numero massimo di carichi previsti nell'arco della giornata, pari a 28 (cfr. pag. 105 del S.I.A.), considerando una giornata lavorativa di 9 ore, il tempo per lo scarico di ciascun mezzo risulta essere di soli 20 minuti, il che potrebbe non consentire la corretta esecuzione delle operazioni di scarico del mezzo, abbancamento dei rifiuti e ricopertura. Il proponente deve quindi fornire chiarimenti a riguardo]). L'O.T.+C.T. ha richiamato in particolare le considerazioni di cui al punto II circa l'idoneità della copertura infrastrato di 40 cm di spessore prevista dal progetto, dimostrata dal proponente mediante la realizzazione di prove di carico su piastra in apposito campo prove realizzato nel sito, come descritto nell'elaborato REL.20 (REV.0 – Luglio 2018). Per completezza l'O.T.+C.T. ricorda che, allo scopo di definire in maniera puntuale tali aspetti, personale della Provincia di Biella e dell'A.S.L. BI, effettuarono un sopralluogo congiunto con gli esperti incaricati dell'Inchiesta Pubblica, il 25.05.2018, presso la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, sia in matrice compatta sia in matrice friabile, provenienti dalla bonifica del S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) di Casale Monferrato (AT), autorizzata dal Ministero dell'Ambiente. In tale impianto, gestito direttamente dall'amministrazione comunale, la coltivazione avviene per strati successivi, ognuno dei quali è ricoperto con materiale infrastrato di idoneo spessore,

causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto"

Si ribadisce che il numero di mezzi d'opera dedicati allo scarico dei mezzi conferenti ed all'abbancamento dei rifiuti in discarica è pari a 2.



	<p>con modalità analoghe a quelle proposte in progetto".</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione.</p>	
J 2020	<p>[Sempre con riferimento al tema delle "Modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto"] il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 7 della propria nota del 03.01.2020, osserva che le discariche sopraelevate non sono consentite dalla legislazione lombarda in tema di smaltimento dell'amianto.</p> <p>A riguardo l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020, dopo aver premesso che la normativa lombarda è applicabile nei soli confini territoriali di competenza, ha precisato che nella D.G.R. Lombardia 07.10.2014 n. X/2461 avente ad oggetto: "Linee Guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche", Capitolo 8 "indicazioni specifiche per discariche monorifiuti di cemento-amianto" Sottocapitolo 8.5.7 Messa a dimora, è indicato che "la messa a dimora non potrà avvenire per strati superiori a 5 m di altezza".</p> <p>Questa frase potrebbe in effetti essere intesa come un divieto alla coltivazione oltre i 5 m di altezza, tuttavia nel successivo Sottocapitolo 8.5.8 "copertura giornaliera e copertura infrastrato" è precisato che "la copertura infrastrato, da realizzarsi obbligatoriamente ogni 5 m, deve avere spessore >0,40 m e deve essere realizzata utilizzando materiali di copertura plastica". L'O.T.+C.T. ritiene quindi che in questo capitolo siano indicate le condizioni per poter realizzare una coltivazione al di sopra dei 5 m di altezza, senza riferimenti alla quota del piano campagna.</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione.</p>	<p>Riguardo a quanto osservato dal Comitato si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">• la DGR Lombardia 07.10.2014 n. X/2461 avente ad oggetto: "Linee Guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche", oltre appunto a non essere territorialmente applicabile al caso in esame (come da principio sancito dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 07179/2020 del 19/11/2020 su ricorso n. 10096 del 2019, inerente il sito di discarica di Cavaglià (BI)), è stata abrogata, a seguito del ricorso presentato e vinto da alcuni operatori del settore per difetto di competenza;• Acqua&Sole nel presente progetto ha mutuato dalla Linea Guida citata, a titolo esclusivamente volontario, in assenza di obblighi cogenti, alcuni presidi ritenuti migliorativi e innovativi al fine di presentare il miglior progetto possibile e minimizzarne in termini assoluti gli impatti;• In Regione Lombardia l'ultima delle discariche per cemento amianto autorizzate, ad oggi in esercizio, ovvero quella nel comune di Ferrera Erbognone (PV), presenta modalità di abbancamento per strati sovrapposti di 5 m (contro i 3 m proposti nel presente progetto) e la posa della copertura infrastrato di 40 cm; <p>Per tutto quanto sopra detto si rileva che è d'uso comune, e sarebbe comunque concesso anche nel caso di vigenza della DGR citata, l'abbancamento per strati sovrapposti addirittura di spessore del singolo strato superiore a quello previsto dal presente progetto con posa della copertura infrastrato di 40 cm.</p> <p>Il Proponente ha voluto inoltre verificare empiricamente, sempre a titolo volontario, l'idoneità dello spessore di 40 cm per la copertura infrastrato al fine di ottemperare alle prescrizioni normative nazionali di cui alla questione I 2020.</p> <p>Relativamente al PPGR della Provincia di Pavia nel quale si esclude la realizzazione di discariche sopraelevate si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">• La pianificazione di ciascuna provincia afferisce tipicamente alle peculiarità geomorfologiche della Provincia stessa e la definizione dei criteri è formulata anche sulla base di considerazioni paesaggistiche, non "esportabili" tout court da un territorio all'altro;



		<ul style="list-style-type: none">Le considerazioni di tale Piano non sono né pertinenti né applicabili al progetto proposto come da principio sancito dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 07179/2020 del 19/11/2020 su ricorso n. 10096 del 2019, inerente il sito di discarica di Cavaglià (BI); <p>A supporto di tali considerazioni e per evidenziare quanto sia incongruo rapportare territori diversi e ampliare arbitrariamente l'applicabilità delle diverse norme territoriali si rammenta che alcune autorizzazioni rilasciate in Provincia di Pavia per casi analoghi consentono una gestione ad esempio delle acque di percolazione molto meno gravosa di quanto richiesto dall'OT+CT e proposto nel presente progetto quale elemento qualificante e di tutela per il territorio, inoltre il PRGR della Regione Lombardia per la tipologia di discarica di cui trattasi indica che:</p> <ol style="list-style-type: none">relativamente alla distanza di 500 m da tenersi dai centri abitati sono considerati tali gli <i>"Ambiti residenziali: ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.G.T. ovvero individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale"</i> e <i>"gli ; Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori del tessuto urbano consolidato come definito nel PGT già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto."</i>Costituiscono elementi preferenziali per l'idoneità del sito:<ul style="list-style-type: none">il mantenimento di una distanza di almeno 100 m <i>"da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato"</i>;<i>"l'assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale"</i>;L'appartenenza ad <i>"Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio"</i>
K 2020	[Con riferimento al tema del "Piano Acque Meteoriche" - trattazione dei temi di cui alla "Questione n. 27" della nota richiesta integrazioni prot. Prov. n. 14672 del 15.06.2018, punto IV, che recava:"Il proponente al punto 7.2.1 ipotizza situazioni alternative al recapito nel rio Sisiòlo, recettore individuato per lo scarico delle acque reflue (e per le acque meteoriche non contaminate), ed indica nella fognatura di prossima realizzazione da parte di terzi sulla SP 322 (cfr. progetto della "San Tommaso" S.r.l.) una possibile valida alternativa. Su tale opzione, a giudizio dell'O.T.+C.T., non è possibile fare affidamento in assenza di una verifica del	Relativamente alla valutazione della curva di durata delle portate defluenti nel Rio Sisiolo si precisa che: <ul style="list-style-type: none">Gli strumenti di calcolo adottati per la verifica sono quelli prescritti dalla Regione Piemonte e sono stati effettuati da professionista abilitato ed esperto nel settore;L'eventualità di installare un misuratore di portata sul Rio in argomento è stata valutata col professionista di cui sopra e ritenuta impraticabile a causa:<ol style="list-style-type: none">della necessità di installazione, e relativa preventiva autorizzazione, di un



	<p>dimensionamento della struttura in progetto con i due scarichi cumulati, della disponibilità della "San Tommaso" S.r.l. ad accogliere lo scarico del soggetto richiedente, della compatibilità dello scarico proposto con i criteri di accettazione dettati dal gestore del depuratore a valle della fognatura in progetto, della certezza di realizzazione dello stabilimento in capo alla "San Tommaso" S.r.l.]] l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha rilevato che, con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente ha reso disponibile l'elaborato "Valutazione di dettaglio della curva di durata delle portate del Rio Sisiolo" (REL 21), in cui dimostra, mediante l'applicazione delle formule SIMPO fornite dalla Regione Piemonte nel Piano di Tutela delle Acque, che la portata del corpo idrico per almeno 240 giorni l'anno è di 12 l/s. E' stato inoltre presentato il "Monitoraggio fotografico del Rio Sisiolo (REL 22) a supporto della verifica condotta sulla presenza di acqua in maniera idonea.</p> <p>Il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 28 della propria nota del 03.01.2020, osserva che si sarebbe potuto collocare un misuratore di portata nel rio Sisiolo, anziché utilizzare una formula teorica. L'O.T.+C.T. osserva tuttavia che installare un misuratore di portata in una sezione di un corso d'acqua naturale, qual è appunto il rio Sisiolo, allo stato attuale non è utile allo scopo, in assenza di un manufatto idoneo alla misurazione (briglia).</p> <p>La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione.</p>	<p>manufatto fortemente interferente col corso d'acqua</p> <p>b) non commisurata alla necessità data la disponibilità di modelli previsionali ufficiali, concordando in tal modo con l'OT+CT;</p> <p>c) comunque influenzata dal manufatto abusivo di derivazione posto a monte più volte segnalato non solo dalla Proponente, ma anche dalla Polizia Provinciale – Nucleo di Vigilanza Ecologica nel verbale n. 12/2018 del 17/09/2018 dalla Polizia Provinciale.</p> <p>L'aggiunta alla documentazione progettuale del monitoraggio fotografico, effettuata a titolo volontario ancorché sarebbe stata sufficiente allo scopo la valutazione di cui ai punti precedenti, è stata prevista al fine di una maggiore trasparenza, nonché per evidenziare che un eventuale monitoraggio sul campo sarebbe stato viziato dal manufatto abusivo di cui sopra.</p> <p>Per un dettaglio su tali temi si rimanda anche all'elaborato REL 21 Addendum, appositamente redatto dal medesimo professionista che ha sviluppato l'elaborato REI 21.</p>
L 2020	<p>[Sempre con riferimento al tema del "Piano Acque Meteoriche" -trattazione dei temi di cui alla "Questione n. 27" della nota richiesta integrazioni prot. Prov. n. 14672 del 15.06.2018, punto VII che recava: "L'O.T.+C.T. segnala poi che il punto di controllo degli effluenti trattati (St) non si trova, come previsto per legge, subito prima dell'immissione nel corpo idrico ma appena a valle del trattamento. Dall'insediamento provengono anche reflui assimilati ai domestici (pag. 31 Rel.1 servizi igienici e docce) dai fabbricati dell'area servizi che secondo l'ipotesi di progetto saranno trattati tramite fossa Imhoff e successivo recapito nei primi strati del sottosuolo tramite pozzo perdente. Stante la probabile parziale inadeguatezza di questo tipo di recapito, a causa della scarsa permeabilità del suolo, l'O.T.+C.T. richiede comunque che sia valutata la possibilità di sostituire questo tipo di</p>	<p>01) Relativamente al sistema alternativo per i reflui assimilati ai domestici si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'ipotesi progettuale iniziale, ovvero precedente alla richiesta di integrazioni del giugno 2018, prevedeva appunto un pozzo perdente posto a valle della fossa Imhoff. Dopo la richiesta di integrazioni del giugno 2018 il Proponente, recepando l'indicazione dell'OT+CT, sostituiva il pozzo perdente con la condotta di sub-irrigazione;• la documentazione progettuale è stata, nella revisione corrente, aggiornata recepando l'ulteriore presente indicazione dell'OT+CT e prevedendo che i reflui assimilati ai domestici siano inviati a trattamento nella fossa Imhoff e successivamente vadano ad alimentare una sezione di fitodepurazione a flusso orizzontale (vassoio assorbente) con ricircolo dei reflui in testa (cfr. Tav 12C). Tale



trattamento con una condotta di sub-irrigazione ovvero che sia valutata la possibilità di immissione in acque superficiali, qualora il corso d'acqua prescelto abbia i requisiti previsti dalla normativa"] l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020

01)ha preso atto che il proponente ritiene necessaria l'installazione di due trincee di dispersione di lunghezza non inferiore a 100 m ciascuna, che corrispondono, per i 5 A.E. serviti, ad almeno 40 m per abitante. Tuttavia la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 indica che in presenza di argilla compatta questo sistema di dispersione non è adatto. Il proponente deve valutare per i reflui assimilati ai domestici un sistema alternativo: scarico nel Rio Sisiolo ovvero altro sistema di dispersione, che richieda un minore sviluppo di condotta (ad. es. fitodepurazione chiusa con ricircolo dei reflui in testa)

02)Riguardo al "Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche" l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha rilevato quanto segue:

I. la "planimetria superfici scolanti" raffigurata nella "Tavola 9 REV05", che in realtà riporta anche le aree escluse dalle superfici scolanti, non corrisponde alla tabella 1 della "REL. 9": è necessaria la revisione dei testé citati elaborati;

II. nella Tavola 9 e nella "REL .9" manca la linea di raccolta delle acque meteoriche dai pluviali del fabbricato polivalente, che è invece rappresentata nella "Tavola 12C" e sembra confluire (a valle della vasca di prima pioggia) nella rete della 2^pioggia, con recapito nella camera di raccolta e rilancio al serbatoio di stoccaggio ubicata sul lato opposto della discarica. L'O.T.+C.T. ritiene preferibile che queste acque siano convogliate direttamente al serbatoio di stoccaggio che si trova a pochi metri dal fabbricato, evitando così di percorrere tutto il perimetro dell'impianto: il proponente è chiamato a valutare la soluzione appena prospettata.

III. nella "Tavola 9" manca la rappresentazione dello scarico di troppo pieno della "Camera di raccolta e rilancio acque al serbatoio di stoccaggio". Inoltre, non è presente un pozzetto sul troppo pieno menzionato a pag. 4 della "REL. 9": "Prima dello scarico è presente apposito punto di prelievo per l'esecuzione dei necessari campionamenti." è necessaria la revisione della Tavola grafica di cui trattasi

IV. nella scheda A.I.A. "G" relativa agli approvvigionamenti idrici è indicato un uso industriale per lavaggio ruote, bagnatura piste e vagliatura, a cui sopperire con la

tipologia di trattamento valorizza la specifica litografia del sito, non ritenuta dall'OT+CT in seconda battuta idonea per la subirrigazione.

02) Premesso che l'area servizi è stata redimensionata nell'ambito della risoluzione della tematica n. A 2020, si precisa che:

- I. è stata aggiornata la valutazione delle superfici scolanti ed è stata riportata in modo coerente sia nella REL 9 che nella tav. 9, fatti salvi i dovuti arrotondamenti numerici. Nella tabella 1 della relazione REL 9 sono comprese anche aree non scolanti (ovvero quelle afferenti alla discarica, da cui derivano le acque definite di ruscellamento) per la particolare tipologia di opera in quanto per le discariche la gestione delle acque di ruscellamento ed il dimensionamento della relativa rete è un preciso requisito di legge;
- II. per decisione progettuale è stata individuata una stazione di rilancio unica all'interno del sito per il pompaggio dei diversi flussi da recuperare al serbatoio di stoccaggio delle acque non contaminate. Tale scelta consente di ottimizzare la gestione della stazione di rilancio ed un maggior controllo ai fini della gestione delle acque, in caso di condizioni di pioggia eccezionali, infatti, le acque devono poter defluire per gravità senza essere intercettate e pompate. Tale scelta (intercettare e rilanciare le acque, anche pluviali, sul lato nord della discarica) non presenta controindicazioni né tecniche né ambientali, ma costituisce un elemento di sicurezza in più dal punto di vista gestionale. Tale tubazione è stata quindi ora riportata in tav 9 anziché in tav. 12C ed il suo percorso è ragionato al fine di poter allontanare tutti i flussi per gravità verso il destino finale, soluzione sempre preferibile a quelle che necessitano di pompaggio. Si fa presente inoltre che comunque, viste le quote di progetto dei fabbricati e del serbatoio, le acque scolanti dalle coperture dovrebbero essere comunque pompate allo stesso per alimentarlo. La linea è stata riportata nella Tav 9 e descritta nella REL 9,. Si precisa inoltre che nella REL 9 non era stato fatto riferimento alla gestione delle acque tipicamente pluviali perché esse non sono assoggettate al R.R.1/R. Si conferma che le acque pluviali vengono avviate alla camera di rilancio unitamente alle acque di seconda pioggia.
- III. Specificando a titolo di premessa che la sezione riportata in Tav. 9 afferisce alla vasca di prima pioggia, in tavola 9 sono state esplicitate le informazioni richieste. L'elaborato REL 9 è stato revisionato per dare evidenza di tutti i punti di campionamento e/o pozzetti di campionamento disponibili in sito per i vari



raccolta delle acque meteoriche (seconda pioggia e acque di ruscellamento). Il proponente deve provvedere a rappresentare nella "Tavola 9" le reti in uscita dal serbatoio verso i punti di utilizzo

V il proponente deve descrivere le fasi di manutenzione della vasca di 1^a pioggia, in particolare in relazione alla gestione dei sedimenti;

VI nel cap. 9 della "REL 9" è indicato che: "Le canaline di raccolta, nonché tutti i pozzetti e punti di raccolta potenzialmente interessati da fenomeni di deposito di sedimenti che possano comprometterne la funzionalità verranno ispezionati mensilmente e adeguatamente puliti o spurgati ogni qual volta risulti necessario a seguito di tale controllo." Il proponente deve chiarire come verrebbero smaltiti i residui di tali operazioni.

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata a produrre le proprie controdeduzioni a ciascuno dei punti e dei sottopunti qui sopra elencati.

flussi di acque, unitamente alla descrizione dei relativi scarichi di troppo pieno/destino delle eccedenze. Per il dettaglio dell'ubicazione dei punti di campionamento si rimanda alla Tav. 11 oltre che alla Tav. 9;

- IV. Per maggior chiarezza in tav 9 si riportano oltre che le linee in uscita dal serbatoio di accumulo anche quelle di alimentazione. Si ricorda che la bagnatura delle piste e la vagliatura vengono alimentate in batch, ovvero mediante trasporti di cisternette in plastica da 1 mc e/o piccoli serbatoi.
- V. Nella REL 9 sono state specificate le fasi di manutenzione della vasca di prima pioggia, con particolare riferimento alla gestione dei sedimenti;
- VI. I residui derivanti dalle operazioni di pulizia di canaline, pozzetti e punti di raccolta potenzialmente interessati da fenomeni di deposito verranno opportunamente caratterizzati come rifiuti e avviati a smaltimento presso terzi, come indicato nell'elaborato REL 9 aggiornato sulla base delle indicazioni dell'OT+CT ed inserito sia nell'elaborato AMB1 che nelle schede AIA elaborato REL 17.

M
2020

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna del 04.03.2020, ha rilevato che con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente attesta che l'intervento è ubicato lungo la Strada Provinciale n. 322 "Salussola – Brianco" classificata di cat. "F", in un tratto ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Salussola; pertanto necessita di rilascio di provvedimento autorizzativo da parte della Provincia di Biella in ottemperanza alle norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché al Regolamento Provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P. approvato con D.C.P. n. 14 del 26.04.2010 e modificato in ultimo con D.C.P. n. 6 del 13.03.2019. In tale ottica l'O.T.+C.T. richiede quanto segue:

I) a maggior specificazione e dettaglio degli elaborati progettuali, occorre che il proponente integri la documentazione progettuale relativa all'accesso alla discarica, con elaborati grafici e relazione tecnica-illustrativa relativa alla verifica di quanto previsto dal DM 19.04.2006 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" con particolare riferimento al punto 7. "Accessi ". Dovranno essere verificate e rispettate le distanze di visuale libera prescritte per accessi stradali su strade pubbliche di categoria F attraverso la metodologia indicata al punto 4.6 del decreto stesso denominato "distanze di visibilità nelle intersezioni a raso". In corrispondenza dell'accesso all'area di discarica, dovrà inoltre essere verificata la corretta inscrivibilità dinamica dei veicoli in curva e le fasce di ingombro, a norma dell'art. 217 del DPR 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", al fine di verificare le condizioni di sicurezza delle traiettorie di manovra dei mezzi pesanti, in entrata e uscita dall'accesso verso la SP 322;

II) dalla "Tavola 1C - Proposta di azionamento per la variante urbanistica automatica" sembra risultare una sovrapposizione tra la strada di accesso e una particella catastale che nella Tavola "1B Inquadramento territoriale" non è indicata tra quelle in disponibilità della "Acqua & Sole" S.r.l.. Il proponente è pertanto invitato a chiarire l'incongruenza. (sovrapponendo la "Tavola 12A - Planimetrie dell'accesso" alle particelle catastali

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata a produrre le proprie

Premesso che l'accesso di cui trattasi è già esistente ed autorizzato (provvedimento provinciale prot.n. fascicolo. N.4/A/20 del 28/07/20) a servizio del proprietario dell'area, l'azienda agricola La Manzola Srl, e che la sovrapposizione catastale richiesta è già presente nella tav. 15 già agli atti, la sovrapposizione è stata riportata anche in tav. 12A.

Ancorché l'accesso sia già esistente e non si configuri come intersezione, pertanto non rientri, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 19/04/2006 nel campo di applicazione del decreto medesimo, sono state effettuate le verifiche atte a garantire la sicurezza delle traiettorie di manovra dei mezzi pesanti previsti e riportate nello specifico elaborato REL 24 cui si rimanda.

Relativamente all'occupazione di suolo pubblico, già ad oggi connessa all'accesso di cui sopra, censito in capo a La Manzola con provvedimento provinciale prot.n. fascicolo. N.4/A/20 del 28/07/20, per circa 113 mq del mappale catastale, ma non della sede viaria, connesso alla SP 322, si precisa che tale occupazione è intrinsecamente connessa al passo carrabile autorizzato ed indispensabile per l'azienda agricola per raggiungere attualmente la proprietà, visto che, essendo la sede viaria della strada provinciale non coincidente con i confini catastali demaniali, il passaggio sulla striscia demaniale è indispensabile per accedere da detta provinciale al fondo di proprietà, che sarebbe, in caso contrario, intercluso.

Il piano di ingresso, come prescritto, presenta pendenza verso la proprietà privata solo dopo una distanza di 5 m dall'intersezione con la strada provinciale.



ACQUA & SOLE S.r.l.

Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento amianto

Nota di sintesi delle integrazioni

Rev.00 – Febbraio 2021

controdeduzioni a ciascuno dei due punti e dei sottopunti qui sopra elencati



N 2020	<p>Richieste formulate, su diverse tematiche, dal rappresentante del Comune di Salussola nel corso della Conferenza dei Servizi del 28.07.2020 nella lettura nella nota prot. Comune n. 3755 del 28.07.2020, (la nota di cui trattasi è allegata alla presente), cui il proponente è invitato a controdedurre puntualmente in sede di chiarimenti</p>	<p>Si rimanda al capitolo 4 della presente nota per le controdeduzioni del Proponente in merito agli argomenti indicati.</p>
O 2020	<p>Richieste formulate, su diverse tematiche, dal rappresentante del Comune di Dorzano attraverso la lettura - nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 28.07.2020 - di un documento fatto pervenire via P.E.C. alla Provincia di Biella in data 27.07.2020 e da questa classificato con il protocollo d'ingresso n. 13048/2020 e con richiamo di due elaborati tecnici a supporto già trasmessi alla Provincia con l'invio P.E.C. suddetto (cfr. 1) "Relazione Tecnica - Verifica dell'origine ecc..." della "A-Studio" datata Carignano 07.06.2020; 2) "Valutazione dell'idoneità del della metodologia scelta per la caratterizzazione idrologica del rio Sisiolo" dello "Studio Tecnico Agrario" datato Pinerolo 09.07.2020 (tutti i documenti testé citati sono allegati alla presente). Il proponente è invitato, in sede di chiarimenti, a controdedurre puntualmente ai rilievi operati dal Comune di Dorzano nei documenti succitati.</p>	<p>Si rimanda al capitolo 5 della presente nota per le controdeduzioni del Proponente in merito agli argomenti indicati.</p>
P 2020	<p>Richieste formulate dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio nella nota prot. n. 00032205/2019 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A16000 del 19.12.2019 (prot. ricez. Prov. n. 25569 del 19.12.2019 (la nota di cui trattasi è allegata alla presente) I chiarimenti richiesti con la presente dovranno pervenire), cui il proponente è invitato a controdedurre in sede di chiarimenti.</p>	<p>Si rimanda al capitolo 6 della presente nota per le controdeduzioni del Proponente in merito agli argomenti indicati.</p>

Tabella 1 Quadro sintetico delle controdeduzioni del Proponente

3 Controdeduzioni questione C 2020

In linea generale, si ribadisce innanzitutto che:

- 1) le questioni inerenti la variante urbanistica automatica, non modificate dall'ultima revisione progettuale consegnata nell'ottobre 2019, non erano state assunte alla base del diniego rilasciato dalla Provincia di Biella il 25/10/2018 e quindi si ritenevano già esaustivamente approfondite e superate;
- 2) La verifica di coerenza della variante urbanistica del PRG ai piani sovraordinati conseguente, ai sensi del sesto comma dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, al rilascio dell'AIA, non è attività di spettanza del Comune, come più estesamente controdedotto alla questione B 2020 della tabella nel precedente capitolo 2.

.Premesso ciò, di seguito si riporta una tabella con inserite le diverse controdeduzioni ai singoli punti delle note di cui alla questione C 2020 della richiesta di integrazioni oggetto della presente.



ID	SOGGETTO INTERESSATO	OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE
1	Comune di Salussola – Delibera Comunale n. 4/2019	Presunta incongruenza del progetto coi piani sovraordinati	Relativamente alle competenze del Comune in merito alla verifica di coerenza della variante urbanistica del PRG ai piani sovraordinati conseguente, ai sensi del sesto comma dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, al rilascio dell'AIA si rimanda a quanto estesamente controdedotto nella tabella di cui al precedente capitolo 2, questione B 2020. Riguardo agli specifici contenuti della delibera comunale si rimanda a quanto estesamente controdedotto nella presente tabella ai punti 2, 3, 4 e 5.
2	Comune di Salussola – allegato A alla Delibera Comunale n. 4/2019	Inerente l'art. 40 delle NTA del P.P.R.	Relativamente alla presenza marginale di usi diversi da quello agricolo nelle aree rurali di pianura l'art. 40 del PPR prevede per interventi strutturali di interesse pubblico la previsione in strumenti di programmazione regionale che definiscano i criteri per la progettazione: si ricorda che gli impianti della tipologia proposta sono pianificati a livello regionale nel Piano Amianto 2016-2020 e che i criteri di progettazione sono già stabiliti a monte a livello nazionale, essendo di competenza dello Stato nonché essere ulteriormente specificati e approfonditi durante l'iter autorizzativo dell'opera. In merito alla marginalità dell'uso proposto rispetto all'estensione agricola, inoltre, si evidenzia come l'estensione dell'impianto proposto e dei servizi annessi ammonta nella presente revisione progettuale a circa il 3,8% rispetto ai territori aderenti al disciplinare DOP (che non interessano le aree in esame).
3	In merito all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata ed in particolare al progetto Slow Land ed al disciplinare DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	La presunta incompatibilità rilevata rispetto al progetto si basa sul presupposto che un impianto del tipo proposto sia lesivo degli obiettivi di quanto descritto. Il Proponente non concorda con questa interpretazione aprioristica e priva di fondamento tecnico e/o scientifico. L'impianto proposto non arreca danno sostanziale al territorio in quanto:	<ul style="list-style-type: none">• È progettato, in tutte le sue fasi di vita, gestione inclusa, nel rispetto delle normative vigenti e non solo, in quanto sono stati adottati accorgimenti migliorativi assunti dal Proponente su base volontaria proprio per rendere l'impianto il migliore possibile dal punto di vista tecnico ed ambientale;• La natura intrinseca, inerte, del rifiuto conferito garantisce in via assoluta a monte l'assenza di impatti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, odori molesti o peggioramento delle falde;• A livello paesaggistico e di fruibilità del territorio il progetto prevede un inserimento totale nel contesto di riferimento grazie non solo ad accorgimenti realizzativi e gestionali ad hoc (es. rinverdimento tempestivo delle sponde di discarica, realizzazione della fascia verde di mitigazione), ma anche alle convenzioni di carattere naturalistico e ambientale stipulate con l'azienda proprietaria dei terreni circostanti;• Relativamente alla qualità del prodotto DOP ed a quanto previsto dal pertinente disciplinare il progetto non interferisce in alcun modo con gli obiettivi del disciplinare medesimo, al contrario esso prevede lo smaltimento gratuito delle coperture in eternit ancora presenti sul territorio,



			<p>per contribuire ad una migliore fruibilità dello stesso.</p> <p>L'impianto proposto non arreca al territorio neanche un danno di percezione in quanto, come ampiamente già argomentato nelle revisioni progettuali precedenti al diniego provinciale ed in particolare nel SIA (AMB 1), relativamente all'aspetto "Attività antropiche", cui si rimanda, la preoccupazione attiene pressochè esclusivamente al marketing, ovvero al timore di un danno d'immagine al prodotto coltivato, con particolare riferimento a quello DOP.</p> <p>Pur comprendendo tali preoccupazioni, innescate non tanto da una motivazione scientifica, quanto piuttosto da un senso di sfiducia marcato verso gli operatori del settore rifiuti causato da decenni di esempi di utilizzo non sostenibile delle risorse ambientali e territoriali, è possibile affermare che la presenza della discarica non andrà ad inficiare nemmeno il mercato delle produzioni agricole di qualità presenti sul territorio.</p> <p>Tale affermazione trova supporto nell'esperienza della Scrivente che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) gestisce il regime di post-chiusura di diverse discariche, adiacenti non solo a coltivazioni convenzionali, ma anche biologiche;2) è consociata di diverse aziende agricole (uno dei principali consorzi risicoli privati in Italia, con circa 1.000 ha coltivati) che producono riso convenzionale e riso biologico, certificato Biodiversity Alliance, nel raggio di 1 km da una discarica operativa di terzi. <p>Sulla base dello studio delle casistiche sopra indicate è lecito affermare che la valorizzazione economica del prodotto agricolo di qualità, più che essere inficiata dalla presenza di un impianto ben gestito, controllato ed inserito nel territorio, è correlata alla capacità di promozione e comunicazione verso il pubblico del contesto territoriale in cui tale eccellenza viene prodotta e delle sue tipicità.</p> <p>Si conclude pertanto che l'opera non va in alcun modo in contrasto con gli interessi pubblici già presidiati.</p>
4	Comune di Verrone	Incoerenza con PRG, PTR, PTP, PPR e interessi pubblici presidiati	<p>Con riferimento al citato art 5 delle NTA del PRG del Comune di Salussola, si concorda pienamente sull'affermazione che l'ambiente è di interesse pubblico. Tale affermazione è alla base della normativa che regola la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti che sono appunto opere di interesse pubblico, anche se realizzate e gestite da privati. La ratio alla base di tale regolamentazione consiste nel presupporre che la gestione corretta dei rifiuti è necessaria alla collettività con l'obiettivo, come giustamente riportato sempre nel medesimo articolo, di garantire il benessere igienico della popolazione e di tutti gli utenti.</p> <p>Realizzare un impianto di smaltimento controllato per i rifiuti contenenti amianto in matrice compatta non solo rispettoso delle leggi esistenti, ma anche migliorativo rispetto a quanto da esse prescritto, per di più previsto come urgente necessità dal Piano Amianto 2016-2020 della Regione Piemonte, è infatti nel pieno interesse della salute pubblica da tutelarsi, nel rispetto delle leggi vigenti, al di là di particolarismi e popularismi territoriali. Un'Amministrazione responsabile deve perseguire la tutela della salute pubblica nel rispetto della legge, sapendo anche prendere decisioni impopolari.</p> <p>Rispetto alla presunta incoerenza con gli obiettivi del PTR si evidenzia che l'art. 26 demanda l'individuazione alle diverse scale dei territori vocati all'agricoltura agli strumenti di governo del territorio e sono tali strumenti a dover prendere in considerazione elementi quali l'appartenenza alla DOP. Il Comune di Salussola ha ascrivito le aree interessate dal progetto ad aree non di pregio, in virtù di caratteristiche particolari di giacitura, presenza di boschi e difficoltà di approvvigionamento idrico.</p>



			<p>Rispetto alla presunta incoerenza col PTP si evidenzia come i terreni interessati dal progetto proposto:</p> <ul style="list-style-type: none">- erano coltivati quando dati in conduzione ad una società terza, tra l'altro multata dalla Provincia per derivazione abusiva di acqua dal rio Sisiolo;- sono interclusi, come riportato nell'elaborato REL 18 agli atti, tra la ferrovia e la strada provinciale, elemento che li distingue nettamente da quelli limitrofi, che godono, a differenza di quelli di cui trattasi, dell'accesso alla risorsa idrica tramite i Consorzi di Bonifica di zona;- sono caratterizzati da limitazioni su scala locale in termini di giacitura ed irrigazione esplicitate nel PRG comunale. <p>Anche il PTP rimanda (art. 2.11 comma 3 NTA del PTP) al Comune, com'è ovvio, la precisazione delle delimitazioni operate dal PTP e le idonee forme di tutela del paesaggio rurale. Si rammenta che attualmente il PRG del Comune ascrive le aree interessate ad aree non di pregio.</p> <p>Relativamente alla presunta incoerenza con il PPR si precisa che:</p> <p>1) l'art. 20 demanda ai piani locali:</p> <ul style="list-style-type: none">- la specificazione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico (direttive comma 5): ci si domanda pertanto come possa essere considerata solo oggi dal Comune di Salussola di interesse agronomico un'area che per decenni è stata annoverata dal Comune stesso non tra le aree di pregio a causa delle sue caratteristiche di giacitura, agro-forestali e di difficile approvvigionamento idrico;- la perimetrazione di vigneti e risaie (direttive comma 7 lett. a): perimetrazione già presente nel PRG comunale vigente e che non interessa le aree di cui trattasi. <p>Per quanto riguarda la coerenza con l'art. 40 del PPR si rimanda a quanto al precedente punto 2 della presente tabella.</p> <p>Per quanto riguarda il riferimento agli interessi pubblici presidiati si rimanda a quanto controdedotto al precedente punto 3 della presente tabella, , così come si ribadisce quanto esplicitato al punto 2 della presente tabella sulla marginalità dell'intervento anche riferita alla sola estensione dell'area DOP..</p>
5	Comune di Cerrione	Incoerenza con PTR, PTP, PPR e interessi pubblici presidiati	Si rimanda a quanto estesamente controdedotto al precedente punto 4 essendo pressoché identiche le note dei due Comuni.
6	Comitato Salussola Ambiente è Futuro		<p>In linea generale si rimanda a quanto estesamente controdedotto ai precedenti punti da 1 a 5, precisando e/o ribadendo inoltre che:</p> <p>a) la variante urbanistica proposta non va a sostituire l'art 5 citato dal Comitato, come erroneamente da questi indicato, ma integra esclusivamente un'ulteriore fattispecie urbanistica. L'errore ideologico alla base dell'affermazione del Comitato consiste nell'assumere come postulato che un impianto ambientale, ancorché rispettoso delle leggi ed anche migliorativo rispetto a quanto da esse previsto, sia in contrasto con le indicazioni dell'art. 5 delle NTA del PRG comunale, ma ciò non ha alcun fondamento né tecnico né scientifico. La corretta gestione dei rifiuti è un'attività indispensabile al bene della collettività ed è regolamentata da leggi ferree, compito delle Amministrazioni è accertarsi che gli</p>



			<p>impianti siano realizzati nel rispetto di tali leggi e concepiti con i migliori accorgimenti progettuali possibili per un ottimale inserimento paesaggistico e culturale nel territorio. Il <i>favor legis</i> connesso a tali impianti (che non è un'affermazione del Proponente, ma un fatto giuridico incontrovertibile) è basato proprio sulla considerazione che gli impianti per la gestione dei rifiuti sono realizzati nell'interesse della collettività ed a favore di essa, nella sua totalità;</p> <p>b) il PRG del Comune di Salussola già effettua una distinzione tra risaie ed aree agricole non di pregio ed è alla scala comunale che l'intera normativa citata (PTR, PTP, PPR) dal Comitato demanda la specificazione dell'estensione delle aree agricole da tutelare in maniera assoluta. Non si comprende perché per decenni, e fino ad oggi, alla scala comunale l'area d'interesse sia stata annoverata tra quelle non di pregio per caratteristiche litologiche, agro-forestali e di scarsità di risorse idriche utilizzabili ed ora invece la variante urbanistica sia incoerente perché l'area sarebbe diventata di pregio;</p> <p>c) relativamente alle coltivazioni condotte in passato si ricorda che i terreni erano coltivati quando dati in conduzione ad una società terza, tra l'altro multata dalla Provincia per derivazione abusiva di acqua dal rio Sisiolo;</p> <p>d) con riferimento al PTP si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'art. 2.11 al comma 3 demanda ai Comuni di precisare le delimitazioni operate dal P.T.P, cosa che il Comune di Salussola aveva già fatto nel suo PRG distinguendo nettamente l'area di cui trattasi da quelle risicole, considerate di pregio a differenza di quella in esame;- ugualmente l'art. 3.8 al comma 1 bis prevede che i Comuni provvedano a specificare gli ambiti interessati, cosa che, come più volte ribadito, il Comune ha già fatto nella propria pianificazione territoriale esistente, quando scevro da pregiudizi e interessi di qualsiasi tipo ha analizzato oggettivamente le effettive caratteristiche dell'area di cui trattasi; <p>e) Relativamente alla relazione prescritta all'art 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr approvato con DPGR n. 4/R del 23 marzo 2019, rimandando a quanto estesamente controdedotto al punto B 2020 della tabella di cui al capitolo 2, si precisa che la relazione prevista è stata altresì integrata alla documentazione progettuale all'interno della Relazione Illustrativa ai fini della variante urbanistica (elaborato URB 1)..</p>
--	--	--	---

Tabella 2 Controdeduzioni questione C 2020

4 Controdeduzioni questione N 2020

Con riferimento alla nota prot. N. 3755 del 28/07/2020 del Comune di Salussola di seguito le integrazioni/approfondimenti/controdeduzioni pertinenti:

1. **Miglioramento della viabilità:** Premesso che l'incremento di traffico connesso all'impianto è esiguo (cfr. elaborato AMB 1 ALL 3) in quanto contenuto a massimo 28 mezzi/giorno, il Proponente è disponibile, ai fini della maggior sicurezza dell'accesso proposto, oltre all'esecuzione delle verifiche di cui alla controdeduzione M 2020 di cui alla tabella di capitolo 2, all'installazione degli ausili richiesti dal Comune, fatta salva la competenza della Provincia per tali interventi;
2. **Sottoscrizione di apposita Convenzione:** si ribadisce quanto previsto ai paragrafi 6.4.4 e 6.4.5 dello Studio di Impatto Ambientale (elaborato AMB 1), cui si rimanda per un maggior dettaglio, ed in particolare, relativamente ai soli temi sollevati nella nota comunale le seguenti misure:
 - smaltimento gratuito dei rifiuti ritirabili dall'impianto derivanti dalla messa in sicurezza degli immobili pubblici, ecclesiastici e privati del comune di Salussola (BI);
 - contributo al comune di Salussola (BI) di 15.000 €/anno per la costituzione di una commissione tecnica di controllo indipendente che possa effettuare accertamenti analitici, verifiche ispettive e qualsiasi altra attività volesse essere implementata al fine di verificare la conformità delle modalità di gestione del sito;
 - allo scopo di massimizzare la valorizzazione degli effetti netti positivi per il comune di Salussola connessi alla presenza dell'impianto sul territorio, royalty di 3 €/t di rifiuti in ingresso, ad eccezione di quelli conferiti in impianto a titolo gratuito ai sensi delle altre misure di compensazione che lo prevedano per il Comune e/o la Provincia di Biella;
 - contributo al Comune di Salussola di 10.000 €/anno per i primi 4 anni di esercizio della discarica al fine di promuovere la fruibilità del territorio, la valorizzazione dei suoi prodotti DOP e le sue risorse naturalistiche, paesaggistiche e turistiche ad oggi non valorizzate al massimo del loro potenziale;

- Bonifica, con rifacimento delle coperture rimosse, di immobili di proprietà del Comune di Salussola fino ad una superficie complessiva di 500 mq (a titolo indicativo per i seguenti fabbricati: loculi dei cimiteri di Vigellio e San Secondo, spogliatoi vecchi del campo sportivo e peso pubblico).

Il Proponente, ritenendo che le sopra elencate misure rispondano pienamente a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale, si dichiara disponibile alla sottoscrizione di apposita Convenzione per la regolamentazione delle medesime a valle della comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera ovvero a seguito dell'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi e ad avvenuto rilascio delle pertinenti autorizzazioni.

3. Richieste urbanistico-edilizie relative ai fabbricati in progetto: gli approfondimenti richiesti si ritiene siano afferenti ad un livello di progettazione esecutivo ed i fabbricati potrebbero, teoricamente, ancora essere soggetti ad ulteriori modifiche in relazione al prosieguo dei lavori della Conferenza dei Servizi. Pertanto ci si impegna, per tali aspetti ed elaborati ad eccezione dei punti 1) e 6), a presentare, eventualmente ottenuta l'autorizzazione provinciale ed almeno 120 giorni prima dell'avvio dei lavori, apposita istanza di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 12 del DPR 380/2001, avente per oggetto esclusivamente i fabbricati e le opere civili da realizzarsi ed i pertinenti aspetti edilizi. Ugualmente si rimanda a tale successiva istanza il calcolo della superficie soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione e la determinazione e localizzazione delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard minimi di cui all'art 21 della Legge Regionale 56/1977. La progettazione esecutiva dei fabbricati sarà conforme alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione come aggiornate in sede di Conferenza dei Servizi nell'ambito della variante urbanistica proposta per il sito.

Relativamente, invece a:

- Requisiti illuminotecnici e requisiti relativi all'aerazione dei locali ad uso uffici, spogliatoi e servizi: essi sono stati riportati in tav. 13;
- Dichiarazione relativa alle terre e rocce da scavo ex DM 10/08/2012 n. 161: nell'ambito dell'elaborato "REL 6 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo" è stato appositamente esplicitato che la gestione delle terre da scavo afferenti alla realizzazione di area servizi e fabbricati rientra nel campo di applicazione del Piano di utilizzo stesso essendo di fatto tutti i lavori di realizzazione dell'intero impianto e delle sue pertinenze ascrivibile ad un unico cantiere. Si precisa altresì che nelle aree interessate dalla realizzazione dei fabbricati e dell'area servizi è previsto il solo scotico e predisposizione di un rilevato di altezza pari a circa 4 m.



5 Controdeduzioni questione 0 2020

5.1 Rilievi della nota prot. 13048/2020

Relativamente alla nota prot. N. 13048/2020 del Comune di Dorzano e relative relazioni tecniche richiamate si precisa quanto segue.



ID	DESCRIZIONE	TEMA	CONTRODEDUZIONE DEL PROPONENTE
1)	LOCALIZZAZIONE	Spiegare se è questo un sito "in sotterraneo"	<p>Si premette innanzitutto quanto già controdedotto nel 2018 all'osservazione di cui trattasi ovvero:</p> <p><i>Il sito di cui trattasi è ascrivibile alla tipologia delle discariche di cui al D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. Il Piano Amianto [Regionale n.d.r.] prevede tra i suoi principali obiettivi l'autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento o l'ampliamento di quelli esistenti, ciò al fine di porre in tempi brevi rimedio all'enorme ritardo con cui si è svolto il processo di bonifica del territorio dalle coperture in cemento amianto.</i></p> <p>A titolo di maggior chiarezza si specifica ulteriormente che il D. Lgs. 36/2003 distingue chiaramente le discariche dai depositi in sotterraneo, regolamentando i requisiti di entrambi. Pertanto l'impianto proposto è classificato quale discarica e non come impianto in sotterraneo.</p> <p>Il Piano Amianto altresì non indica che i nuovi impianti da realizzarsi debbano essere obbligatoriamente impianti in sotterraneo. Il successivo approfondimento regionale di cui alla D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 esamina la disponibilità sul territorio di una serie di cave (quindi anch'esse in relazione alla realizzazione potenziale di impianti non in sotterraneo) o miniere esaurite sul territorio regionale, ma comunque non vincola la localizzazione degli impianti di nuova realizzazione a tali siti.</p> <p>Si rimanda quindi nuovamente all'elaborato AMB 01 dove tale aspetto viene diffusamente trattato in relazione alle alternative localizzative e dimensionali.</p>
1.2)	ADDENDUM 28/07/2020	Abitazioni	<p>A prescindere dall'essere o meno abitate o abitabili le case indicate nella richiesta di integrazione dell'Ente, la presente revisione progettuale è stata elaborata per porre una distanza dalla recinzione del sito a ciascuna di esse superiore a 500 m.</p>
		Riduzione volumetrica	<p>Nella documentazione progettuale consegnata ad ottobre 2019 si evidenzia la riduzione volumetrica conseguente alla riprofilazione dell'argine esclusivamente per dovere di precisione. Relativamente al dimensionamento dell'impianto rispetto alle esigenze del quadrante tale aspetto era stato sollevato dalla Provincia di Biella nella richiesta di integrazioni del giugno 2018 e risolto (infatti nel diniego provinciale non compare tra i fattori da correggere) grazie ad una riduzione di circa il 40% del rilevato fuori terra e di circa il 26% del volume utile.</p> <p>Nella sua versione così ridimensionata il progetto si propone l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno di smaltimento di rifiuti di cemento amianto del solo Quadrante Settentrionale e delle propaggini più prossime dei Quadranti adiacenti, ovvero le zone eporediese e canavese occidentale ed il basso vercellese.</p> <p>Per ulteriori dettagli si rimanda alla trattazione completa riportata nel SIA (elaborato AMB 1) nonché a quanto già all'epoca controdedotto nella Nota di sintesi delle controdeduzioni ed integrazioni del Proponente in merito alla richiesta della Provincia di Biella prot. n. 14672 E-XI-2-177 del 15/06/2018 al capitolo 2 questioni 1 e 2.</p>



		Altezza	<p>Il rilevato della discarica nella sua configurazione finale è sagomato per il corretto allontanamento delle acque meteoriche ricadenti sul sito pertanto l'altezza di progetto è variabile ed altrettanto variabile è la quota di riferimento del piano campagna</p> <p>Dal raffronto tra le planimetrie (tav 2 e tav 7) dello stato di fatto con quella che rappresenta la configurazione del sito ad avvenuto ripristino si visualizza in ogni punto non solo la differenza di quota ma anche la quota finale assoluta.</p> <p>Fatto salvo quanto detto in precedenza, si ricorda inoltre che il piano campagna attuale nell'estesa area in esame non è a quota costante, pertanto come riferimento fisso sono stati assunti in relazione tecnica REL 1 la quota media del piano campagna indisturbato, mentre dal punto di vista urbanistico è stata definita ed esplicitata nell'elaborato URB 3 la quota individuata per la linea di spiccatto.</p>
		Regolamentazione Provincia di Pavia	<p>Relativamente al PPGR della Provincia di Pavia nel quale si esclude la realizzazione di discariche sopraelevate si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">• La pianificazione di ciascuna provincia afferisce tipicamente alle peculiarità geomorfologiche della Provincia stessa e la definizione dei criteri è formulata anche sulla base di considerazioni paesaggistiche, non "esportabili" tout court da un territorio all'altro;• Le considerazioni di tale Piano non sono né pertinenti né applicabili al progetto proposto (come da principio sancito dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 07179/2020 del 19/11/2020 su ricorso n. 10096 del 2019, inerente il sito di discarica di Cavaglia (BI)); <p>A supporto di tali considerazioni e per evidenziare quanto sia incongruo rapportare territori diversi e ampliare arbitrariamente l'applicabilità delle diverse norme territoriali si rammenta che alcune autorizzazioni rilasciate in Provincia di Pavia per casi analoghi consentono una gestione ad esempio delle acque di percolazione molto meno gravosa di quanto richiesto dall'OT+CT e proposto nel presente progetto quale elemento qualificante e di tutela per il territorio, inoltre il PRGR della Regione Lombardia per la tipologia di discarica di cui trattasi indica che:</p> <ol style="list-style-type: none">3. relativamente alla distanza di 500 m da tenersi dai centri abitati sono considerati tali gli "Ambiti residenziali: ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.G.T. ovvero individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale" e "gli ; Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato come definito nel PGT già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto."4. Costituiscono elementi preferenziali per l'idoneità del sito:<ul style="list-style-type: none">- il mantenimento di una distanza di almeno 100 m "da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato";- "l'assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale";- L'appartenenza ad "Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio"



2)	ROCCE E TERRE SCAVATE	Coerenza della quantificazione delle terre utilizzate per le arginature necessarie all'abbancamento in rilevato	<p>Si confermano le modalità di abbancamento in rilevato evidenziate nella REL 2. La terra utilizzata per le necessarie arginature è del tipo classificato in progetto come “mista” e correttamente quantificata all’interno dei quantitativi necessari per la coltivazione dei singoli lotti nelle diverse fasi.</p> <p>A titolo di maggior trasparenza si precisa che, definiti complessivamente “argini ausiliari” gli argini di contenimento di cui sopra (formazioni di contenimento a partire dal fondo scavo quando il lotto in coltivazione sia adiacente ad un lotto già scavato) unitamente a quelli di cui alla controdeduzione al punto 4) della presente tabella (cui si rimanda per ulteriori dettagli) si necessita per la loro realizzazione di circa 87.000 mc già computati nell’ambito dei fabbisogni di terreno classificato come “misto” nell’ambito dell’aliquota del 28% sul volume totale dell’invaso più volte dichiarata nella documentazione progettuale.</p> <p>Si precisa inoltre che, al fine della redazione del Piano di utilizzo, a far data dal 23/11/2020 sono stati eseguiti nell’area ulteriori 22 sondaggi a completamento della caratterizzazione litologica del sito già effettuata: tale approfondimento ha consentito di verificare con maggiore accuratezza la disponibilità in sito dei materiali necessari per la realizzazione del progetto, consentendo al contempo di ottimizzare le operazioni di scavo.</p>
3)	ADDENDUM PERCOLATO/RETENTATI (28.07.2020)	<p>Supposto aumento del percolato negli anni</p> <p>Sottrazione di volume utile da parte dei retentati interizzati</p> <p>Supposto differimento della produzione di</p>	<p>In virtù del posizionamento, già dalle prime fasi progettuali effettuato a titolo volontario e tecnicamente migliorativo rispetto alle norme allora vigenti e ad oggi confermato dall’aggiornamento del D. Lgs. 36/2003, nel pacchetto di impermeabilizzazione superficiale in progetto di un telo in HDPE (polietilene ad alta densità) certificato l’efficacia ed efficienza impermeabilizzante del pacchetto stesso non viene compromessa nel corso degli anni e pertanto la produzione di percolato tende a diminuire in quanto deve solo esaurire l’acqua delle precipitazioni cadute in discarica durante le fasi di abbancamento. Tale affermazione è supportata dall’esperienza in due discariche in regime di post-chiusura in provincia di Pavia attualmente gestite dal Proponente.</p> <p>In tali condizioni, per rifiuti inerti, ovvero privi di capacità di ritenzione idrica, la letteratura scientifica (<i>Ingegneria Sanitaria Ambientale esercizi e commento di esempi numerici, G. d’Antonio, 2007</i>) evidenzia le modalità di calcolo delle produzioni di percolato indicate in progetto.</p> <p>La sottrazione di volume utile in discarica da parte dei retentati inertizzati è stata presa opportunamente in considerazione non solo nel cronoprogramma relativo alla vita utile, ma anche in riferimento al Piano Economico Finanziario: i volumi utili sono stati decurtati delle quantità stimate all’anno di inertizzati prodotti.</p> <p>Si rammenta che la scelta di installare all’interno del sito l’impianto di inertizzazione e collocare nella medesima discarica l’inertizzato ottenuto è virtuosa in quanto minimizza l’impatto sulla viabilità del progetto proposto in quanto evita il trasporto su strada dei percolati.</p> <p>Per quanto detto ai precedenti punti, il capping, grazie alla presenza del telo in HDPE al suo interno, isola la discarica, una volta chiusa, dalle precipitazioni atmosferiche e pertanto evita all’origine la produzione del percolato. Tale aspetto è confermato dalla legislazione comunitaria e nazionale che prevede che il gestore della discarica se ne faccia carico almeno per i 30 anni successivi alla chiusura definitiva</p>



		percolato	della stessa, tale periodo (identico anche alle discariche per rifiuti non inerti) consente di stabilizzare il sito e verificare sul campo l'assenza di rischi per l'ambiente. Il percolato deve comunque essere allontanato dal proprietario della discarica anche nel periodo successivo al post-chiusura ai sensi della vigente normativa ambientale che vieta e punisce la dispersione di rifiuti nell'ambiente. A garanzia della corretta esecuzione delle attività sussiste in capo al Gestore l'obbligo di attivare opportuna fidejussione di durata almeno trentennale e comunque non svincolabile fino alla presentazione di un'analisi di rischio redatta ai sensi del D. Lgs. 36/2003 come aggiornato dal D. Lgs. 121/2020.
4)	GESTIONE OPERATIVA	<p>Commento alle immagini (serie F e serie R) allegate alla REL 2</p> <p>Con riferimento alle immagini commentate, ovvero quelle allegate all'elaborato REL 2, nella serie F di immagini l'argine di contenimento dei rifiuti è quello riportato in verde e azzurro sui due lati del lotto. L'arginello basso sulla sinistra in azzurro (perché realizzato in argilla) è quello che serve per la separazione idraulica dei diversi lotti, ed è visualizzabile in tav. 4. Nella serie R di immagini, quella relativa al rilevato fuori terra, è stato rappresentato per chiarezza di rappresentazione uno spaccato dimostrativo della discarica, riconducibile al caso specifico di cui trattasi grazie alla formazione di argini di contenimento (chiaramente visibili dalla figura R4 in poi) come specificato nella REL 2 par. 5.2.2. di cui di seguito si riporta estratto.</p> <p><i>Terminata la fase di coltivazione in fossa del singolo lotto, l'area di lavoro si presenterà come un piano di lavoro completo (cfr. precedente fase B1, imm. F11), ma senza l'appoggio della scarpata (imm. R3).</i></p> <p><i>Per ricondurre la coltivazione in rilevato alle medesime modalità e garanzie di quella in fossa vengono realizzati argini di contenimento con pendenza esterna pari a quella prevista per il rilevato della discarica (25°) e pendenza interna pari a 45°.</i></p> <p><i>Realizzato tale argine di contenimento la coltivazione procederà come descritto per la fase B1. (ovvero come l'abbancamento in fossa n.d.r.)</i></p> <p>Definiti complessivamente "argini ausiliari" gli argini di contenimento di cui sopra unitamente a quelli di cui alla controdeduzione al punto 2) della presente tabella (cui si rimanda per ulteriori dettagli) si necessita per la loro realizzazione di circa 87.000 mc già computati nell'ambito dei fabbisogni di terreno classificato come "misto" nell'ambito dell'aliquota del 28% sul volume totale dell'invaso più volte dichiarata nella documentazione progettuale.</p> <p>Si specifica inoltre che la modalità gestionale ivi descritta è prassi comune nel settore della gestione delle discariche dove la coltivazione per lotti prevede sempre tale attività e necessità .</p>	
		Instabilità conferita dai big bags	Si ricorda che i rifiuti non verranno abbancati in un unico indistinto piano di lavoro di spessore coincidente con l'altezza della discarica, ma in strati di altezza massima pari a 3 m e con le accortezze gestionali descritte in REL 2 al cap. 4.1 per garantire la stabilità del fronte di abbancamento in qualsiasi condizione di esercizio. Opportune verifiche e considerazioni in merito sono state effettuate, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 121/2020, nell'apposito elaborato GEO 2.
		Modalità di	Il DM 248/2004 prescrive di coltivare la discarica "ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni



		coltivazione e conformità al DM 248/2004.	<p><i>devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati</i>". La modalità descritta dal Comune è quella delle trincee. La modalità proposta per il progetto di cui trattasi è per settori spazati verticalmente con strati di 40 cm per consentire il passaggio dei mezzi in sicurezza (come verificato mediante la REL 20). In proposito si rimanda anche a quanto controdedotto in tabella 1 alla questione I 2020.</p> <p>Tale gestione è tra l'altro riconducibile a quanto attuato nella discarica pubblica di Casale Monferrato (AL), visitata dall'OT+CT e assunta quale esempio di buona pratica e gestione.</p>
		Sicurezza degli operatori	<p>Si ricorda che le matrici conferite, per cui è monodedicata la discarica, derivano da attività di bonifica attuate in base a stringenti Piani di Lavoro approvati dagli Enti preposti durante le quali esse sono incapsulate ed imballate ai sensi della normativa vigente con modalità tutelanti per gli operatori. In discarica i rifiuti arrivano già in condizioni di sicurezza e su di essi non viene effettuata alcuna attività diversa dallo scarico, dal riposizionamento e dalla copertura permanente, senza alcun contatto con l'ambiente esterno, garantendo quindi a priori la sicurezza delle condizioni di lavoro ed ambientali. Il progetto prevede comunque, ai sensi di legge, anche la valutazione ipotetica di condizioni straordinarie di esercizio per garantire che l'impianto sia sicuro in qualsiasi caso.</p> <p>Relativamente alle condizioni di sicurezza dell'impianto, infatti, e quindi del territorio circostante e dei lavoratori che vi operano, le modalità di gestione delle condizioni di esercizio ordinarie e straordinarie, appositamente validate e valutate in Conferenza dei Servizi, sono finalizzate appunto a evitare nel modo più assoluto in qualsiasi condizione l'emissione di fibre in atmosfera. Tale controllo non è invece operabile sulle coperture non in sicurezza presenti nelle diverse sedi di lavoro, non censite da ARPA col telerilevamento e quindi non documentate ufficialmente in quanto i centri con minore densità abitativa non sono stati inclusi nella campagna di monitoraggio per scelta metodologica dell'Ente.</p> <p>In conclusione le misure di sicurezza per i lavoratori del territorio dipendono esclusivamente dai fattori di rischio della loro specifica attività lavorativa/luoghi di lavoro che ciascun datore di lavoro deve valutare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La discarica per quanto sopra detto non aggiunge per essi alcun fattore ulteriore di rischio.</p>
4.2)	ADDENDUM (28.07.2020)	Paragone con la discarica di Casale Monferrato	<p>Relativamente alla discarica di Casale Monferrato si evidenzia come essa, quantunque più piccola, sia autorizzata anche per lo smaltimento dell'amianto in matrice friabile, un rifiuto pericoloso che non gode, per ragioni intrinsecamente connesse alle caratteristiche del rifiuto stesso, del favore di legge previsto per i rifiuti di amianto in matrice compatta, il solo conferibile nella discarica proposta. Pertanto l'esecuzione della medesima modalità operativa è a maggior ragione dirimente, visto e considerato che nella discarica in oggetto l'abbancamento avviene per strati sovrapposti di spessore massimo pari a 3 m e non con un unico strato di spessore corrispondente a tutta l'altezza dell'abbancamento.</p>
5)	ALTERNATIVE	-	<p>Considerando che l'analisi delle alternative è stata dettagliatamente effettuata ai sensi di legge sia per quanto riguarda le alternative tecnologiche sia per quelle dimensionali e localizzative, in ottemperanza anche alle ulteriori indicazioni dell'OT+CT del giugno 2018, in assenza di ulteriori maggiori specifiche sulle presunte inadeguatezze della stessa da parte del Comune non si comprendono a livello</p>



			<p>tecnico e scientifico le cause di insoddisfazione rispetto a quanto elaborato.</p> <p>Si rimanda inoltre a quanto controdedotto al punto 1.2) della presente tabella.</p>
6)	ADDENDUM RIO SISILOLO (28-07-2020)		<p>Premettendo che la REL 21 è stata redatta da professionista abilitato attenendosi alle leggi e regolamenti regionali, e relativi metodi, applicabili e rimandando anche a quanto controdedotto in tabella 1 alla questione K 2020, si rimanda all'elaborato REL 21 Addendum, specificatamente redatto del medesimo professionista per controdedurre alle osservazioni sul suo elaborato originario.</p> <p>Si rammenta inoltre che il Proponente ha integrato nella documentazione progettuale la REL 22 Monitoraggio fotografico del Rio Sisiolo per ribadire come, a causa della persistenza a monte di un manufatto di derivazione abusiva dal Rio, già nota agli Enti, utilizzata tra l'altro anche per l'irrigazione di terreni in comune di Dorzano, un eventuale monitoraggio sul campo non fornirebbe dati attendibili. A monte di tale manufatto la persistenza di acqua conferma il modello matematico regionale implementato nella REL 21.</p>
7)	DISPERSIONI ATMOSFERA	IN	<p>Critiche alle prove in campo della REL 20</p> <p>Premettendo che le prove in campo di cui alla REL 20 sono state effettuate da laboratori accreditati (e precisamente dal Laboratorio Geotecnologico Pavia, autorizzato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e qualificato ANAS), come da certificati di prova allegati all'elaborato (allegati da 1 a 5) e già agli atti, la verifica è stata condotta da professionista specializzato ed abilitato ai sensi di un ampio corpus normativo (tra cui le NTC) introducendo gli idonei fattori cautelativi e di sicurezza per tenere in debita considerazione gli effetti indicati dal Comune. La verifica effettuata infatti non è costituita solo dalla prova in campo, ma da un modello più complesso tarato sui risultati di tale prova e descritto dettagliatamente a livello di metodi e assunzioni applicate.</p> <p>Relativamente alla tipologia di materiale conferito ed alla stabilità si rimanda a quanto controdedotto al punto 4 della presente tabella.</p>
		Normativa Regione Lombardia	<p>Relativamente al PPGR della Provincia di Pavia nel quale si esclude la realizzazione di discariche sopraelevate si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">• La pianificazione di ciascuna provincia afferisce tipicamente alle peculiarità geomorfologiche della Provincia stessa e la definizione dei criteri è formulata anche sulla base di considerazioni paesaggistiche, non "esportabili" tout court da un territorio all'altro;• Le considerazioni di tale Piano non sono né pertinenti né applicabili al progetto proposto come da principio sancito dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 07179/2020 del 19/11/2020 su ricorso n. 10096 del 2019, inerente il sito di discarica di Cavaglia (BI); <p>A supporto di tali considerazioni e per evidenziare quanto sia incongruo rapportare territori diversi e ampliare arbitrariamente l'applicabilità delle diverse norme territoriali si rammenta che alcune autorizzazioni rilasciate in Provincia di Pavia per casi analoghi consentono una gestione ad esempio delle acque di percolazione molto meno gravosa di quanto richiesto dall'OT+CT e proposto nel presente progetto quale elemento qualificante e di tutela per il territorio, inoltre il PRGR della Regione Lombardia per la tipologia di discarica di cui trattasi indica che:</p>



			<p>5. relativamente alla distanza di 500 m da tenersi dai centri abitati sono considerati tali gli <i>“Ambiti residenziali: ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all’interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.G.T. ovvero individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale”</i> e <i>“gli ; Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato come definito nel PGT già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell’istanza per la realizzazione e la gestione dell’impianto.”</i></p> <p>6. Costituiscono elementi preferenziali per l’idoneità del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento di una distanza di almeno 100 m <i>“da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato”</i>; - <i>“l’assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale”</i>; - L’appartenenza ad <i>“Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio”</i> <p>Si rammenta, inoltre, che le discariche, sia pubbliche che private, autorizzate in provincia di Biella sono tutte parzialmente fuori terra.</p> <p>Si rimanda inoltre alla controdeduzione di cui al punto 1.2) della presente tabella.</p>
8)	PAESAGGIO PIANIFICAZIONE	E	<p>Sulla coltivabilità dei terreni</p> <p>Rimandando innanzitutto a quanto controdedotto alle osservazioni da 1 a 6 in tabella 2 si precisa inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La proposta di affitto delle aziende locali rifiutata dal proprietario dei terreni La Manzola presentava un valore ben inferiore ai titoli PAC connessi ed è stata pertanto considerata pretestuosa e strumentale; b) Il diritto di proprietà è sacrosanto, il proprietario di un lotto intercluso e non raggiungibile da approvvigionamenti idrici sostenibili, quale il terreno di cui trattasi, non può essere costretto a darlo in conduzione o affitto a terzi che, godendo invece di diritti d’acqua o fonti alternative, più o meno lecite, potrebbero gestire le coltivazioni, essendo comunque peraltro in forte dubbio la sostenibilità ambientale ed economica delle stesse, specie se risicole. <p>Si rammenta altresì che il Proponente fa parte di un Gruppo societario che coltiva oltre 1000 ha di terreni, perlopiù a riso.</p>
			<p>Sulla presunta incoerenza col PPR</p> <p>Si rimanda a quanto controdedotto dai punti da 1 a 6 della Tabella 2</p>
8.2)	ADDENDUM (28.07.2020)	Verifica di coerenza col PPR	<p>La documentazione progettuale è stata integrata con l’elaborato URB 1. Si rimanda inoltre a quanto controdedotto al seguente capitolo 6.</p>
9)	VIABILITA’ E TRAFFICO	Tassi di mortalità e rotonda	<p>La verifica di impatto viabilistico effettuata per il progetto (AMB 1 ALL 3), a fronte di un incremento del traffico oggettivamente trascurabile, visto che potrebbe essere ottenuto da una qualsiasi vendita alimentare di dimensione medio-piccola che non sarebbe</p>



			<p>soggetta a nessun tipo di onere, è stata effettuata con esito positivo.</p> <p>Relativamente alla volontà di collaborazione del Proponente con gli Enti territoriali riguardo alla viabilità si rimanda a quanto controdedotto al capitolo 4.</p> <p>In relazione alla proposta inerente la rotonda citata dal Comune si specifica che essa non è correlata a compensazioni o mitigazioni inerenti gli impatti del progetto, ma rappresenta il contributo del Proponente per un miglioramento complessivo dell'assetto del territorio.</p> <p>I tempi della realizzazione della rotonda, visto che essa dovrebbe essere realizzata dagli Enti pubblici, fornendo la Scrivente i soli fondi necessari, dipendono esclusivamente dagli Enti stessi.</p>
9.2)	ADDENDUM (28.07.2020)	-	<p>Relativamente ai recenti incidenti avvenuti si ribadisce quanto controdedotto al precedente punto 9) e capitolo 4: il Proponente è disponibile, in un'ottica di collaborazione col territorio, ad effettuare interventi di miglioramento, ma in misura commisurata all'effettivo impatto dell'impianto, valutato come trascurabile in considerazione dell'esiguo incremento di mezzi addotto.</p> <p>In tale ottica:</p> <ol style="list-style-type: none">1) In relazione alla sicurezza dell'accesso al sito essa è stata verificata sulla scorta di quanto richiesto dall'OT+CT, si rimanda in tal senso alla controdeduzione alla questione M 2020 in tabella 1;2) Relativamente agli interventi proposti dal comune di Dorzano, visto l'esiguo incremento di traffico indotto dall'opera, il Proponente si dichiara disponibile all'esecuzione di quanto richiesto dal Comune di Salussola (cfr. cap. 4) e quanto eventualmente concordato in sede di contraddittorio durante le Conferenze dei Servizi.
10	RISCHI PER LA SALUTE	-	<p>In assenza di ulteriori maggiori specifiche sulle presunte inadeguatezze della controdeduzione già fornita da parte del Comune non si comprendono a livello tecnico e scientifico le cause di insoddisfazione rispetto a quanto elaborato.</p>
11	PRESENZA AREA DOP	-	<p>Si rimanda a quanto controdedotto in tabella 2 dal punto da 1 a 6 e nella presente tabella ai punti 8) e 8.2)</p>
12	ADDENDUM AREE LACUSTRI 28-07-2020	-	<p>La revisione progettuale presentata a ottobre 2019 ha consentito di non interferire col presunto vincolo paesaggistico (cfr. REL 25) quand'anche esso fosse applicabile, pertanto l'argomento non è più pertinente.</p>

Tabella 3 Controdeduzioni questione O 2020

6 Controdeduzioni questione P 2020

Relativamente alla nota della Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio in essa vengono esaminati due aspetti:

- 1) il primo afferisce alla sussistenza o meno del vincolo paesaggistico in relazione alla presenza di alcuni bacini lacustri ora non più interferiti dal progetto come appositamente revisionato a tal fine;
- 2) il secondo afferisce alla verifica del rispetto del PPR secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento attuativo del PPR stesso, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R da parte della variante urbanistica automatica cui darebbe luogo l'approvazione dell'impianto.

Con riferimento al primo punto si conferma che il progetto non interferisce più col presunto vincolo paesaggistico cui sarebbero soggetti i bacini lacustri in esame, come confermato dalla controdeduzione alla questione E 2020 cui si rimanda (tabella 1 della presente nota).

Relativamente al secondo punto invece si premette innanzitutto che:

- i contenuti necessari per la valutazione della coerenza della variante con la pianificazione sovraordinata (tra cui il PPR) erano già inseriti nella nutrita documentazione progettuale agli atti in quanto la normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale, prescrivendo ad esempio l'inserimento nello Studio di Impatto Ambientale del Quadro Programmatico, intende ovviamente consentire primariamente la verifica della coerenza dell'opera proposta col quadro pianificatorio su scala vasta e certamente la presunta incoerenza con esso per il progetto in esame sarebbe già dovuta emergere in un iter procedimentale avviato il 16 maggio 2017 e senz'altro eventualmente contenuta nel provvedimento provinciale di diniego del 25/10/2018, fatti questi che non si sono verificati;
- la Circolare P.G.R. n. 4/AMB dell'8/11/2016 evidenzia, per le fattispecie autorizzative di cui trattasi, quale criterio per l'individuazione della documentazione da presentarsi "il criterio del minimo aggravio possibile al proponente".

Comunque pur ritenendo che i contenuti sostanziali di cui sopra fossero già nella disponibilità della Conferenza all'interno della corposa documentazione progettuale già agli atti il Proponente nell'ambito della presente trasmissione ha elaborato i documenti seguendo pedissequamente l'elencazione dell'Allegato B della Circ. del P.G.R. n. 4/AMB del 08.11.2016 e del Regolamento Regionale 4/R del 22.03.2019, ovvero ripetendo i contenuti già presenti nella restante documentazione in appositi elaborati (cfr. URB 1) dedicati esclusivamente ai fini della variante.



7 Integrazioni inerenti nota provinciale prot. n. 19445 del 26/10/2020

Si rimanda all'apposito elaborato REL 26 redatto come richiesto dall'Ente ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. 36/2003 come aggiornato dal D. Lgs. 121/2020.